GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — SABATO 26 MAGGIO — NUM. 123

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 maggio 1877, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione del Giornale.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Nella seduta di ieri si proseguì lo svolgimento degli ordini del giorno proposti relativamente allo schema della tassa sopra gli zuccheri e delle variazioni di alcune tariffe doganali. Vennero svolti quelli presentati dai deputati Folcieri, Lovito, Tajani, Borghi, La Porta, Sella.

Furono inoltre annunziate le interrogazioni seguenti: del deputato Giudici Vittorio e di altri al Ministro dei Lavori Pubblici circa l'esecuzione del trattato colla Svizzera per il traforo del Gottardo; del deputato Codronchi al detto Ministro e al Presidente del Consiglio intorno agli intendimenti del Governo sulla scelta di un valico dell'Appennino fra la linea Porrettana e quella di Fossato; del deputato Guarini allo stesso Ministro intorno ai concetti suoi in ordine ai vari progetti di ferrovie tosco-romagnole; del deputato Costantini al Ministro medesimo sulla sospensione dei lavori della strada nazionale degli Abruzzi; le quali interrogazioni, insieme con una interpellanza già annunziata, furono rinviate alla discussione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Vennero altresì annunziate: una interrogazione del deputato Bovio al Ministro dell'Istruzione Pubblica circa una deliberazione della Facoltà giuridica della Università di Napoli, che si rimandò pur essa alla discussione del bilancio del Ministero della Istruzione; ed una interrogazione del deputato Bertani Agostino intorno ad una provocazione clericale avvenuta ieri in Roma in occasione di un trasporto funebre, la quale fu svolta immediatamente ed ebbe risposta dal Ministro.

LEGGI E DECRETI

Relazione *rassegnata a S. M. nell'udienza del 3 maggio 1877 per un'aggiunta all'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle tasse sulle assicurazioni, sui contratti vitalizi e sui capitali delle Società straniere.*

SIRE,

L'articolo 45 del regolamento approvato col Reale decreto 23 agosto 1874, n. 2051 (Serie 2ª), prescrive che le Società e Compagnie di assicurazioni ammesse all'abbuonamento annuale del bollo a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª), debbono far uso di un bollo *a secco* da apporre sui loro atti e scritti in segno del convenuto abbuonamento.

L'impressione di questo bollo particolare deve effettuarsi sovra ogni specie di atti delle Società e quindi anche sui cartelli ed avvisi che si affiggono al pubblico. Però si è verificato che l'impressione del bollo a secco sugli avvisi scompare facilmente all'atto dell'affissione, o rimane tanto indistinto da indurne gli agenti di sorveglianza a contestare alle Società le trasgressioni per la mancanza del bollo.

Nei rapporti della legge e del servizio amministrativo nulla ostando a che venga acconsentita la proposta sostituzione di un bollo ad inchiostro, ed avendo pure il Consiglio di Stato in adunanza del 20 scorso aprile espresso il suo favorevole parere per la necessaria modificazione al predetto regolamento, il referente sottopone alla firma della M. V. lo schema di decreto contenente la relativa disposizione.

*Il Num. **3824** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 agosto 1874, n. 2051 (Serie 2ª), che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª);

Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. All'articolo 46 del precitato regolamento, appro-

vato col Regio decreto del 23 agosto 1874, n. 2051, è aggiunto il capoverso seguente:

« Sugli avvisi e sui cartelli da affiggersi al pubblico, in luogo del bollo a secco, potranno le Società e Compagnie abbuonate far apporre un bollo ad inchiostro portante tutte le indicazioni prescritte per il bollo a secco, con che vengano osservate le disposizioni del precedente articolo 45. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. 3828 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione scambiata a Londra il 17 aprile 1877 fra l'Italia e la Gran Brettagna per regolare, in alcuni casi, il ricupero delle successioni di nazionali dell'uno dei due Stati, morti al servizio di un bastimento dell'altro Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

Dichiarazione.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo di Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, desiderando di stabilire accordi sul modo di disporre, in certi casi, dei beni lasciati da marinari defunti delle due nazioni, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal oggetto, hanno convenuto di quanto segue:

Art. 1. Se qualche marinaio britannico muore a bordo di un bastimento italiano, o mentre trovasi al servizio di un bastimento italiano, entro territorio italiano; o se, dall'altro canto, qualche marinaio italiano muore a bordo d'una nave britannica, o mentre trovasi al servizio d'una nave britannica, entro territorio britannico, i Governi d'Italia e della Gran Brettagna provvederanno respettivamente, per quanto sarà possibile, alla tutela, senza perdita o danno, di qualsiasi danaro od effetti appartenenti a tale marinaio defunto.

Nel caso, come sopra indicato, di morte di un marinaio britannico, il Governo Italiano provvederà a che i di lui beni, se non eccedenti in valore 50 lire sterline, sieno consegnati, al più presto possibile dopo la morte, al console britannico nel porto italiano ove questa accade, o se questa non accade in un porto italiano, ma sul territorio italiano, al console britannico più prossimo al luogo ove essa accade, o dove trovansi i beni; o, se la morte accade in mare a bordo di una nave italiana, al console britannico del primo porto italiano in cui approdi la nave dopo tal morte.

Nel caso come sopra indicato, di morte di un marinaio italiano, i di lui beni, se non eccedenti in valore 50 lire sterline, saranno consegnati, salvo il disposto dell'articolo 2, al più presto possibile dopo la morte, al console italiano nel porto britannico ove questa accade, o se questa non accade in un porto britannico, ma su territorio britannico, al console italiano più prossimo al luogo ove essa accade, o dove trovansi i beni; o se la morte accade in mare a bordo di una nave britannica, al console italiano nel primo porto britannico in cui approdi la nave dopo tal morte.

Allorchè i beni eccedono in valore 50 lire sterline, essi verranno rimessi, salvo il disposto dell'articolo 2, al rappresentante legale del defunto in conformità della legge della nazione del bastimento o del territorio ove trovansi i beni all'epoca della morte.

Nei casi in cui un marinaio defunto avesse contratto arruolamento sia qual suddito italiano o qual suddito britannico, secondo che sia il caso, ma che il governo nel di cui possesso vengono i suoi effetti non sia persuaso della di lui nazionalità, quel governo tutelerà egualmente i di lui beni e manderà un ragguaglio di essi e del loro valore e di ogni informazione da esso posseduta concernente il defunto all'altro governo il più presto possibile, e consegnerà i beni all'altro governo immediatamente dopo essere stato da quello assicurato che non havvi dubbio che il defunto era di lui suddito.

Art. 2. Se il defunto avrà servito nella marina reale della Gran Brettagna, qualsiasi avere che fosse pagabile dall'ammiragliato britannico sarà trattato in conformità della legge della Gran Brettagna.

Art. 3. Il vocabolo *marinaio* in questa dichiarazione comprende ogni persona (eccettuati i capitani e piloti) impiegata od arruolata in qualsiasi qualità a bordo di qualunque bastimento mercantile, o che sia stata in tal guisa impiegata od arruolata entro sei mesi prima della sua morte, ed ogni persona (che non sia un ufficiale superiore, basso ufficiale od ufficiale subalterno od assistente macchinista) portata sui ruoli o formante parte del complemento di qualsiasi bastimento pubblico da guerra.

Il vocabolo *console* comprende console generale, console, viceconsole e agente consolare, ed ogni persona che disimpegni temporaneamente le funzioni di console generale, console, viceconsole od agente consolare.

In testimonianza di che i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione, la quale andrà immediatamente in vigore, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatta a Londra il giorno 17 aprile 1877.

(*L. S.*) R. DE MARTINO. (*L. S.*) DERBY.

Il N. 3826 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Finalborgo in data 30 novembre 1868, 22 marzo, 8 maggio e 1° giugno 1875, tendenti ad ottenere l'aggregazione a quel comune di Gorra e della frazione Perti appartenente a Calice Ligure;

Veduta la domanda fatta nello stesso senso dalla maggioranza degli elettori della frazione Perti;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Gorra in data 9 maggio 1875 e 20 marzo 1876, e quelle del Consiglio comunale di Calice Ligure in data 11 e 18 aprile, 11 maggio 1875 e 24 febbraio 1876;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Genova in data 17 marzo 1869 e 4 maggio 1875;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A;

Veduta la legge 29 giugno 1875, n. 2612,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° agosto p. v. il comune di Gorra è soppresso ed unito a quello di Finalborgo.

Art. 2. A cominciare pure dal 1° del detto mese di agosto la frazione Perti è distaccata dal comune di Calice Ligure ed aggregata a quello di Finalborgo.

Art. 3. Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Finalborgo e di Calice Ligure, a cui si procederà nel mese di luglio prossimo in base alle liste elettorali debitamente riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei tre comuni di Finalborgo, Calice Ligure e Gorra continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vicolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

È abrogato il § 6° della notificazione in data 6 aprile 1877 circa l'apertura di un esame di concorso a 30 posti di allievo nella Regia Scuola di Marina.

Al detto paragrafo è sostituito il seguente:

§ 6°

La nomina ad allievi dei candidati sarà considerata provvisoria fino a che non abbiano compiuta una campagna d'istruzione.

Gli allievi non potranno essere promossi ufficiali al termine dei loro corsi se prima non contraggono volontario arruolamento nel Corpo R. equipaggi assumendo la ferma permanente. L'arruolamento sarà contratto quando, terminati i corsi, e sostenuti gli esami finali, gli allievi possano aspirare al grado di guardiamarina.

Si avverte in ultimo che dal n. 7 del § 1 della notificazione in principio citata deve essere cancellata la Storia Romana, non essendo questa compresa nelle materie d'insegnamento dei primi quattro corsi ginnasiali sulle quali deve aggirarsi l'esame.

Roma, 13 maggio 1877.

Il Segretario Generale
BUCCHIA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Sezione delle Privative Industriali.

Con atto pubblico 13 novembre 1876 rogato dal notaio Grain William di Londra e registrato a Torino il dì 28 novembre 1876 al n. 17571, il signor Gill Giuseppe, dimorante a Palermo, ha ceduto e trasferito alla Società *English sulphur fusion Company limited*, avente sede in Londra, tutti i diritti spettantigli sulla privativa industriale di cui è concessionario con attestato del dì 19 dicembre 1868, vol. 8, n. 484, per un trovato che fu designato col titolo: *Metodo migliorato per la fusione dello zolfo.*

Il presente atto di trasferimento è stato registrato alla prefettura di Torino il dì 27 novembre 1876.

Torino, dal R. Museo Industriale Italiano, addì 11 maggio 1877.

Il ff. di Direttore del R. Museo Industriale
M. ELIA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: 1° N. 35125 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 140, al nome di De Rogatis Francesco, Vincenzo, Marianna e Teresa fu Tommaso, minori, sotto la legale amministrazione della loro madre Giuseppa Giordano; 2° N. 544935 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, di lire 15, al nome di De Rogatis Vincenzo, Anna, Maria e Teresa fu Tommaso, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Giuseppa Giordano, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la *prima* a De Rogatis Francesco, Vincenzo, Anna Maria e Teresa fu Tommaso, minori, sotto la legale amministrazione della loro madre Giuseppa Giordano; e la *seconda* a De Rogatis Vincenzo, Anna Maria e Teresa fu Tommaso, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Giuseppa Giordano, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 25 maggio 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 26022 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 20, al nome di Reva Filippo fu Vincenzo, assente, sotto la amministrazione di Malatesta Savina di lei madre, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rera Filippo fu Vincenzo (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 13 maggio 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI —

PRODOTTI DELLE FERROVIE

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di marzo* 1877, *in*

MESE DI MARZO	FERROVIE DI PROPRIETÀ DELLO STATO		FERROVIE di diverse Società esercitate dalla Società del Sud dell' Austria		ROMANE		MERIDIONALI	
	1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876
Lunghezza assoluta al 31 marzo . . . . Ch.	3603	3416	957	947	1673	1673	1452	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 31 marzo . »	3579	3381	935	925	1647	1647	1450	1450
PRODOTTI (dedotte le tasse erariali).								
Viaggiatori . . . . L.	2,512,321	2,817,513	457,640	437,109	1,150,771	1,149,651	677,738	710,106
Bagagli . . . . »	121,501	134,435	12,440	13,197	78,278	79,421	22,195	24,437
Merci a grande velocità . . »	679,573	708,500	116,959	120,497	242,714	244,586	171,171	178,188
Merci a piccola velocità . »	3,307,206	3,355,625	520,946	584,359	694,778	677,007	820,994	631,684
Introiti diversi . . . . »	6,705	6,269	»	»	10,035	9,846	10.887	9,202
TOTALI . . . . L.	6,627,306	7,022,342	1,107,985	1,155,162	2,174,576	2,160,511	1,702,985	1,553,617
Mesi antecedenti . . . . . . »	12,403,508	11,667,533	2,000,109	1,911,497	4,079,844	3,763,413	3,564,004	2,930,604
TOTALI dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . L.	19,030,814	18,689,875	3,108,094	3,066,659	6,254,420	5,923,924	5,266,989	4,484,221
Differenze nel 1877.								
Mese di marzo . . . . . . L.	— 395,036		— 47,177		+ 14,065		+ 149,368	
Dal 1° genn. al 31 marzo . L.	+ 340,939		+ 41,435		+ 330,496		+ 782,768	
Prodotto chilometrico.								
Del mese di marzo . . . . L.	1,848	2,066	1,185	1,248	1,320	1,311	1,174	1,071
Dal 1° genn. al 31 marzo . »	5,317	[illegible]	3,324	3,315	3,797	3,596	3,632	3,092
Differenze nel 1877.								
Mese di marzo . . . . . . L.	— 218		— 63		+ 9		+ 103	
Dal 1° genn. al 31 marzo . L.	— 210		+ 9		+ 201		+ 540	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE DI

Esercitate dalla Società delle strade ferrate

MESE DI MARZO	LINEE riscattate colla Convenzione di Basilea (1)		LINEE LIGURI E TOSCANE		LINEE SAVONA-BRA E S. GIUSEPPE-ACQUI		LINEA NOVARA-GOZZANO	
	1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876
Lunghezza assoluta al 31 marzo . . . . Ch.	1899	1812	431	431	148	148	36	36
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 31 marzo . »	1884	1803	431	431	148	148	36	36
PRODOTTI								
Viaggiatori . . . . L.	1,804,448	1,995,643	424,174	509,211	40,471	43,366	7,452	9,342
Bagagli . . . . »	86,124	95,695	27,814	30,904	1,423	1,581	131	145
Merci a grande velocità . . »	529,161	559,325	98,766	100,488	13,997	14,588	1,210	1,358
Merci a piccola velocità . . »	2,613,838	2,669,750	348,717	358,621	85,115	91,302	8,860	11,039
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . . L.	5,033,571	5,320,413	899,471	999,224	141,006	150,837	17,653	21,884
Mesi antecedenti . . . . . »	9,167,793	8,721,190	1,823,364	1,753,794	236,571	235,731	36,129	33,709
TOTALI dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . L.	14,201,364	14,041,603	2,722,835	2,753,018	377,577	386,568	53,782	55,593
Differenze nel 1877.								
Mese di marzo . . . . . L.	— 286,842		— 99,753		— 9,831		— 4,231	
Dal 1° genn. al 31 marzo . L.	+ 159,761		— 30,183		+ 8,991		— 1,811	
Prodotto chilometrico.								
Del mese di marzo . . . . L.	2,663	2,950	2,086	2,318	952	1,019	490	607
Dal 1° genn. al 31 marzo . »	7,537	7,787	6,317	6,387	2,551	2,611	1,493	1,544
Differenze nel 1877.								
Mese di marzo . . . . . . L.	— 287		— 232		— 67		— 117	
Dal 1° genn. al 31 marzo . L.	— 250		— 70		— 60		— 51	

DIREZIONE SPECIALE DELLE STRADE FERRATE.

— 1877 — MESE DI MARZO.

confronto con quelli del corrispondente mese del 1876.

SARDE		TORINO-LANZO		TORINO-RIVOLI		VICENZA THIENE-SCHIO		TOTALE GENERALE	
1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876
199	199	32	21	12	12	32	»	7960	7720
199	199	32	21	12	12	30	»	7884	7635
35,144	39,866	22,505	22,351	8,732	7,634	8,035	»	4,872,886	5,184,230
898	626	224	158	35	47	166	»	235,737	252,321
3,148	3,723	1,042	950	55	375	686	»	1,215,348	1,256,819
28,538	33,752	4,343	3,634	461	725	7,729	»	5,382,995	5,286,785
7,203	4,843	750	755	101	26	203	»	35,884	30,441
74,931	82,810	28,864	27,848	9,384	8,807	16,819	»	11,742,850	12,010,597
142,627	147,807	57,573	47,284	17,733	15,489	35,338	»	22,300,736	20,483,627
217,558	230,117	86,437	75,132	27,117	24,296	52,157	»	34,043,586	32,494,224
— 7,379		+ 1,016		+ 577		+ 16,819		— 267,747	
— 12,559		+ 11,305		+ 2,821		+ 52,157		+ 1,549,362	
376	413	902	1,326	782	733	560	»	1,488	1,569
1,093	1,156	2,701	3,577	2,259	2,024	1,738	»	4,318	4,255
— 37		— 424		+ 49		»		— 81	
— 63		— 876		+ 235		»		+ 63	

(dedotte le tasse erariali)

PROPRIETÀ DELLO STATO

del Sud dell'Austria — TOTALE		NAVIGAZIONE DEI LAGHI		Esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali — RETE CALABRESE		RETE SICULA		TOTALE		TOTALE GENERALE (esclusa la navigazione)	
1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876
2514	2427	»	»	593	554	496	435	1089	989	3603	3416
2499	2418	»	»	593	554	487	409	1080	963	3579	3381
2,276,545	2,557,562	47,485	48,577	76,773	81,047	159,003	178,904	235,776	259,951	2,512,321	2,817,513
115,492	128,325	7	3	3,753	2,518	3,256	3,592	6,009	6,110	121,501	134,435
643,134	675,759	4,766	4,557	15,254	12,510	21,185	20,231	36,439	32 741	679,573	708,500
3,056,530	3,130,712	17,942	18,850	57,742	37,611	192,934	187,302	250,676	224,913	3,307,206	3,355,625
»	»	»	»	3,130	2,592	3,575	3,677	6,705	6,269	6,705	6,269
6,091,701	2,492,358	70,200	71,987	155,652	136,278	379,953	393,706	535,605	529,984	6,627,306	7,022,342
11,263,857	10,744,424	112,642	109,451	348,214	270,775	791,437	652,334	1,139,651	923,109	12,403,508	11,667,533
17,355,558	17,236,782	182,842	181,438	503,866	407,053	1,171,390	1,046,040	1,675,256	1,453,093	19,030,814	18,689,875
— 400,657		— 1,787		+ 19,374		— 13,753		+ 5,621		— 395,036	
+ 118,776		+ 1,404		+ 96,813		+ 125,350		+ 222,163		+ 340,939	
2,431	2,685	»	»	262	245	780	924	495	540	1,848	2,066
6,945	7,128	»	»	849	734	2,4[illegible]5	2,557	1,551	1,508	5,317	5,527
— 254		»		+ 17		— 144		— 45		— 218	
— 183		»		+ 115		— 152		+ 43		— 210	

FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE FERROVIE DEL

Linee di cui lo Stato è comproprietario

MESE DI MARZO	TORINO-CUNEO-SALUZZO		NOVI-ALESSANDRIA PIACENZA		CAVALLERMAGGIORE ALESSANDRIA		CASTAGNOLE ASTI-MORTARA	
	1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876
Lunghezza assoluta al 31 marzo Ch.	103	103	116	116	98	98	94	94
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . . . »	103	103	116	116	98	98	94	94
PRODOTTI								
Viaggiatori . . . . L.	84,888	81,012	77,110	72,926	36,997	37,258	20,816	21,999
Bagagli . . . . »	1,476	1,640	4,049	4,169	658	732	316	350
Merci a grande velocità . . . . . . »	16,275	17,430	36,110	37,200	11,121	12,324	5,160	5,876
Merci a piccola velocità . . . . . . »	61,666	69,850	180,625	204,250	44,687	47,944	29,004	31,329
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . L.	164,305	169,932	297,894	318,545	93,463	98,258	55,296	59,554
Mesi antecedenti . . . . »	300,197	288,306	542,818	548,641	144,414	142,138	87,767	83,262
TOTALI dal 1° genn. al 31 marzo . L.	464,502	458,238	840,712	867,186	237,877	240,396	143,063	142,816
Differenze nel 1877.								
Mese di marzo . . . . L.	— 5,627		— 20,651		— 4,795		— 4,258	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	+ 6,264		— 26,474		— 2,519		+ 247	
Prodotto chilometrico.								
Del mese di marzo . . . . L.	1,595	1,649	2,568	2,746	953	1,002	588	633
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	4,509	4,448	7,247	7,475	2,427	2,453	1,521	1,519
Differenze nel 1877.								
Mese di marzo . . . . L.	— 54		— 178		— 49		— 45	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	+ 61		— 228		— 26		+ 2	

FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE

RETE DEL TERRITORIO ROMANO

MESE DI MARZO	LINEE con garanzia di prodotto netto		LINEE senza garanzia		TOTALE	
	1877	1876	1877	1876	1877	1876
Lunghezza assoluta al 31 marzo . Ch.	202	202	131	131	333	333
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . . . »	188	188	131	131	319	319
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	250,098	249,702	57,638	57,414	307,736	307,116
Bagagli . . . . »	14,995	15,900	4,744	4,275	19,739	20,175
Merci a grande velocità . . . . . . »	38,054	40,231	11,214	11,680	49,268	51,911
Merci a piccola velocità . . . . . . »	97,834	97,174	48,217	46,394	146,051	143,568
Introiti diversi . . . . »	3,782	3,638	341	300	4,123	3,938
TOTALI . . . . L.	404,763	406,645	122,154	120,063	526,917	526,708
Mesi antecedenti . . . . »	807,232	660,642	239,760	218,249	1,046,992	878,891
TOTALI dal 1° genn. al 31 marzo . L.	1,211,995	1,067,287	361,914	338,312	1,573,909	1,405,599
Differenze nel 1877.						
Mese di marzo . . . . L.	— 1,882		+ 2,091		+ 209	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	+ 144,708		+ 23,602		+ 168,310	
Prodotto chilometrico.						
Del mese di marzo . . . . L.	2,152	2,163	932	916	1,651	1,651
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	6,446	5,677	2,762	2,582	4,933	4,406
Differenze nel 1877.						
Mese di marzo . . . . L.	— 11		+ 16		»	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	+ 769		+ 180		+ 527	

SUD DELL'AUSTRIA PER CONTO DI DIVERSE SOCIETÀ PRIVATE

VIGEVANO-MILANO		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo — VOGHERA-PAVIA-BRESCIA		CREMONA-MANTOVA		LINEE appartenenti a diverse Società (2)		TOTALE	
1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876
39	39	149	149	63	63	295	285	957	947
39	39	129	129	61	61	295	285	935	925
36,638	38,461	36,062	34,466	28,320	17,475	136,809	133,512	457,640	437,109
1,390	1,441	925	1,033	398	444	3,228	3,388	12,440	13,197
9,379	10,138	7,961	8,480	3,185	3,204	27,768	25,845	116,959	120,497
24,778	30,197	72,126	76,585	12,017	14,567	96,043	109,637	520,946	584,359
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
72,185	80,237	117,074	120,564	43,920	35,690	263,848	272,382	1,107,985	1,155,162
128,734	126,816	216,559	209,978	70,107	60,297	509,513	452,059	2,000,109	1,911,497
200,919	207,053	333,633	330,542	114,027	95,987	773,361	724,441	3,108,094	3,066,659
— 8,052		— 3,490		+ 8,230		— 8,534		— 47,177	
— 6,134		+ 3,091		+ 18,040		+ 48,920		+ 41,435	
1,850	2,057	907	934	720	585	894	955	1,185	1,248
5,151	5,309	2,586	2,562	1,869	1,573	2,621	2,541	3,324	3,315
— 207		— 27		+ 135		— 61		— 63	
— 158		+ 24		+ 296		+ 80		+ 9	

ROMANE (distinte secondo le diverse nature di sovvenzioni e garanzie di prodotto)

ANTICA RETE con sovvenzione chilometrica		TOTALE DELLE LINEE CONCESSE ALLA SOCIETÀ		LINEE esercitate per conto di diverse società (senza garan.)		TOTALE GENERALE	
1877	1876	1877	1876	1877	1876	1877	1876
1296	1296	1629	1629	44	44	1673	1673
1284	1284	1603	1603	44	44	1647	1647
819,278	817,640	1,127,014	1,124,756	23,757	24,895	1,150,771	1,149,651
55,917	56,633	75,656	76,808	2,622	2,613	78,278	79,421
189,102	188,783	238,370	240,694	4,344	3,892	242,714	244,586
532,311	528,266	678,362	671,834	14,416	5,173	692,778	677,007
5,905	5,899	10,028	9,837	7	9	10,035	9,846
1,602,513	1,597,221	2,129,430	2,123,929	45,146	36,582	2,174,576	2,160,511
2,951,813	2,827,408	3,998,805	3,706,299	81,039	57,114	4,079,844	3,763,413
4,554,326	4,424,629	6,128,235	5,830,228	126,185	93,696	6,254,420	5,923,924
+ 5,292		+ 5,501		+ 8,564		+ 14,065	
+ 129,697		+ 298,007		+ 32,489		+ 330,496	
1,248	1,243	1,328	1,324	1,026	831	1,320	1,311
3,546	3,445	3,822	3,637	2,867	2,129	3,797	3,596
+ 5		+ 4		+ 195		+ 9	
+ 101		+ 185		+ 738		+ 201	

MESE DI MARZO	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE MERIDIONALI (distinte secondo le diverse nature di sovvenzione)					
	RETE ADRIATICO-TIRRENA (con sovvenz. chilomet.)		LINEA FOGGIA-CANDELA (con sovvenzione fissa)		TOTALE	
	1877	1876	1877	1876	1877	1876
Lunghezza assoluta al 31 marzo . Ch.	1413	1413	39	39	1452	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	1411	1411	39	39	1450	1450
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	675,210	706,346	2,528	3,760	677,738	710,106
Bagagli . . . . »	22,132	24,330	63	107	22,195	24,437
Merci a grande velocità . . . . »	170,465	177,749	706	439	171,171	178,188
Merci a piccola velocità . . . . »	819,349	630,662	1,645	1,022	820,994	631,684
Introiti diversi . . . . »	10,744	9,115	143	87	10,887	9,202
TOTALI . . . L.	1,697,900	1,548,202	5,085	5,415	1,702,985	1,553,617
Mesi antecedenti . . . . »	3,554,177	2,920,535	9,827	10,069	3,564,004	2,930,604
TOTALI dal 1° genn. al 31 marzo . L.	5,252,077	4,468,737	14,912	15,484	5,266,989	4,484,221
Differenze nel 1877.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 149,698		— 330		+ 149,368	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . . »	+ 783,340		— 572		+ 782,768	
Prodotto chilometrico.						
Del mese di marzo . . . . L.	1,203	1,097	130	138	1,174	1,071
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	3,722	3,167	382	397	3,632	3,092
Differenze nel 1877.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 106		— 8		+ 103	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . . »	+ 555		— 15		+ 540	

ANNOTAZIONI.

(1) Linee: Torino-Genova, Valenza-Vercelli, Torino-Ticino, Alessandria-Arona, Torino-Susa, Bussoleno-Confine francese, Mondovì-Bastia, Troffarello-Chieri, Ticino-Milano, Milano-Antico confine Veneto, Milano-Camerlata-Chiasso, Rho-Sesto Calende-Arona, Milano-Piacenza, Milano-Pavia, Treviglio-Cremona, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Piacenza-Bologna, Bologna-Pontelagoscuro, Bologna-Pistoia, Venezia-Antico confine Lombardo, Mestre-Confine Illirico, Verona-Mantova, Padova-Pontelagoscuro, Verona-Confine Tirolese, Udine-Carnia, Rovigo-Adria, Rovigo-Legnago. — (2) Torino-Pinerolo, Mortara-Vigevano, Acqui-Alessandria, Chivasso-Ivrea, Santhià-Biella, Torreberetti-Pavia, Mantova-Modena, Monza-Calolzio, Palazzolo-Paratico.

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Società, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.

Pei mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Società hanno introdotte nelle rispettive contabilità.

Le lunghezze assolute comprendono i seguenti tratti comuni a due linee, dei quali non è tenuto conto nella lunghezza media di esercizio.

FERROVIE DELLO STATO	Linee riscattate colla Convenz. di Basilea Ch.	9	18
	Rete Calabro-Sicula . . . . »	9	
FERROVIE DI DIVERSE SOCIETÀ PRIVATE	Linea Voghera-Pavia-Brescia . . . . . »	20	22
	» Cremona-Mantova . . . . »	2	
FERROVIE ROMANE	Antica Rete . . . . »	12	26
	Rete del Territorio Romano . . . . . »	14	
FERROVIE MERIDIONALI	Rete Adriatico-Tirrena . . . . »	2	2
VICENZA-THIENE-SCHIO	Linea Vicenza-Thiene-Schio . . . . . »	2	2
	Totale chilometri . . .		70

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze medie delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo 1877.

INDICAZIONE DELLE RETI di cui fanno parte		INDICAZIONE DELLE LINEE o dei tronchi di linee	DATA dell'apertura all'esercizio		Lunghezza — Chilometri
FERROVIE DELLO STATO	Linee riscattate colla Convenzione di Basilea	Badia-Legnago	Febbraio .	1°	18
. . . .		. . . .	. . . .	. . .	. . . .
. . . .		. . . .	. . . .	. . .	. . . .
			TOTALE . .	. . .	18

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Kölnische Zeitung* reca per telegrafo da Berlino che il principe di Bismarck, la cui salute sembra eccellente, fu ricevuto il giorno dopo il suo arrivo dall'imperatore e si è recato quindi al ministero degli esteri dove ha lavorato lungamente assieme al consigliere di legazione, signor Bucher. La *Kölnische Zeitung* rammenta che quando il cancelliere si recava in congedo fu annunziato espressamente che esso riprenderebbe la direzione degli affari se le condizioni delle relazioni estere lo esigessero. " Ciò nulla meno, prosegue il giornale tedesco, non v'ha motivo di considerare l'arrivo improvviso del principe a Berlino come un sintomo di complicazioni serie, concernenti la quistione d'Oriente. L'atteggiamento della Germania non è menomamente modificato. „

Il telegrafo ci ha già annunziato che il principe di Bismarck ha abbandonato Berlino per recarsi a Kissingen.

La *Corrispondenza generale austriaca* di Vienna annunzia che il gabinetto di Pietroburgo divide le vedute del governo austriaco, che cioè gli impedimenti alla navigazione sul Danubio debbano durare solo fino a tanto che ciò sia assolutamente richiesto dalle operazioni militari. L'assenso della Porta in proposito si attende ancora, ma si ritiene per certo che essa si associerà a questa opinione. Il conte Zichy, ambasciatore austriaco a Costantinopoli, deve già aver presentato una nota relativa al governo turco.

Scrivono per telegrafo da Pera, 22 maggio, al *Lloyd* di Pest, che nel corso di questa settimana Haidar effendi partirà per Teheran in qualità di ambasciatore straordinario. Per dileguare definitivamente le voci di discrepanze fra la Porta e la Persia, l'inviato persiano, Mirza Muhsim Khan, pubblicherà un manifesto che constaterà il buon accordo dei due governi. Fra pochi giorni il Sultano dovrebbe recarsi presso l'esercito del Danubio con un gran seguito.

Si legge nei giornali tedeschi che il governo russo ha spedito a Rostow sul Don l'ordine di mobilizzare le riserve di terza classe dei cosacchi del Don. Queste riserve che ascendono a 150,000 uomini sono destinate per il Caucaso. Il paese dei cosacchi del Don ha fornito finora 40 reggimenti e 21 batterie che si trovano già nell'armata attiva.

La *Politische Correspondenz* ha da Cattaro, 24 maggio, che il principe Nicolà ha posto il suo quartiere generale a Orja-Luka, a quattro ore di distanza da Niksich. Il console generale russo, signor Jonin, si è recato al quartiere generale per rimettere al principe una lettera autografa dello czar Alessandro. Alla gola del Duga furono spediti dei cannoni, Rogame, Danilovgrad e Ostrog furono fortificati ampiamente sotto la direzione del voivoda Zerovich. I turchi sono accampati al Velje-Brdo e si crede che intendano di fare un movimento contro Kuci. I turchi fecero alcuni giorni fa una sortita da Niksich e tolsero ai montenegrini del bestiame. Nel conflitto rimasero morti tre montenegrini.

Scrivono da Alessandria d'Egitto che in una riunione di delegati arabi il Kedivè ha tenuto il seguente discorso:

" Quando, nell'anno scorso, alcune provincie dell'impero si sollevarono contro il loro sovrano, il mio governo inviò truppe a Costantinopoli. In oggi, ad onta delle pacifiche intenzioni del Sultano, la Russia si è creduta autorizzata a dichiarare guerra alla Turchia e l'Egitto deve nuovamente muovere in aiuto del Sultano. Ma ciò non si potrebbe fare senza conoscer prima qual somma possa il paese mettere a disposizione per tale scopo che non è contemplato nel bilancio.

" È necessario quindi per soddisfare ai desiderii del Sultano, tenendo conto in pari tempo dei nostri impegni finanziari, di cercare una fonte eccezionale per mettere in grado il ministro della guerra di disporre l'invio delle truppe sulla base di una determinata somma di cui possa servirsi. La Camera fu convocata a tale scopo.

" Mio figlio Hassan, nella sua qualità di soldato, condividerà coi suoi fratelli d'arme l'onore di difendere una causa giusta ed i sacrosanti diritti dell'impero. „

Da una lettera in data di Nuova York togliamo le seguenti notizie:

Mentre in Europa si è impegnata la guerra, il presidente Hayes compie negli Stati Uniti l'opera di pacificazione che egli aveva scritta in testa del programma politico.

Le truppe federali hanno sgomberata la Nuova Orleans, come già avevano fatto per la capitale della Carolina del Sud. Il ritorno della Nuova Orleans alla autonomia venne solennizzato con imbandieramenti e con salve d'artiglieria.

La questione della Luigiana, come quella della Carolina del Sud derivava dalla più completa anarchia di tutti i poteri dello Stato. Ora, se anche questa questione ha potuto venire definita, bisogna riconoscerne il merito alla maggioranza dei membri del governo del signor Packard i quali alla notizia del ritiro delle truppe federali hanno deciso di recarsi ad occupare i loro seggi nella Camera democratica. Varii membri della Camera medesima, le elezioni dei quali avevano dato occasione a litigi ed a proteste, si sono volontariamente ritirati per lasciar posto a dei deputati di razza nera, repubblicani di colore.

Dal canto suo la maggioranza democratica delle due Camere ha conceduto ai repubblicani le maggiori larghezze possibili. Giammai partito vinto si arrese con più cortesia al suo destino.

Dopo di ciò, al signor Packard non restava altro che abbandonare il palazzo del governo; la qual cosa egli fece emanando una protesta che a buon conto non produsse emozioni di alcuna specie.

E mercè di questa soluzione del conflitto elettorale la Luigiana anch'essa è ridivenuta padrona dei fatti suoi e per la prima volta, dopo dieci anni, il Sud tutto quanto si governa da se medesimo.

È un risultato lusinghiero per il nuovo presidente. *Il Courrier des Etats-Unis* fa datare la pace tra il Nord ed il Sud non dal giorno in cui il generale Lee ha restituita la spada al generale Grant, ma dal giorno in cui le truppe federali hanno abbandonato il palazzo di governo della Nuova Orleans.

Così si annunzia prossimo il termine della guerra cogli Sioux. Notizie dallo Stato di Nebraska hanno fatto sapere che Crasy Horse si apprestava a sottomettersi. Dopo di che non rimarrebbe in condizione di insurrezione se non il solo Sitting-Bull con un pugno di indiani troppo poco numerosi per poter continuare la lotta.

Le ultime notizie dal Transvaal descrivono come un fatto compiuto la incorporazione di questa repubblica nelle possessioni inglesi. Tutto al più questa incorporazione potrà incontrare qualche resistenza nel Parlamento del Capo, dove la istituzione di una confederazione sud-africana fra le diverse colonie britanniche solleva assai vivaci opposizioni. È di là che emanano le petizioni che si sottoscrivono presentemente in quella colonia onde pregare la regina Vittoria a non ratificare le risoluzioni del commissario inviato a Pretoria. Quanto ai *boers* essi si danno a vedere condiscendenti, gli uni perchè giudicavano troppo liberale il regime del signor Burgers, gli altri perchè sperano che non dovranno più imporsi i sacrifizi che egli chiedeva da loro per difendere la loro indipendenza e giustificare in tal guisa il mantenimento della loro nazionalità. L'antico presidente e la sua famiglia s'aspettavano al Capo. Questi particolari si leggono in una relazione ufficiale che il signor Bartle-Frère ha testè indirizzata al governo inglese.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 24. — Alla Camera, alcuni deputati, facendo risaltare la gravità della situazione, insistono sulla necessità che sieno nominati ministri alcuni personaggi conosciuti per la loro capacità.

In seguito ad una dimostrazione dei softas, lo stato d'assedio fu proclamato a Costantinopoli e nei sobborghi. Il decreto relativo proibisce di portare armi, autorizza le visite domiciliari per cercare le armi, autorizza ad esigliare, senza processo, gli individui sospetti, e proibisce gli attruppamenti.

La tassa sulle pecore fu raddoppiata per far fronte alle spese della guerra.

Un dispaccio d'Hirsova annunzia che vi fu un cannoneggiamento fra le batterie russe e le cannoniere turche che rimontano il Danubio.

Dispacci d'Erzerum recano che l'ala sinistra dell'esercito russo si avanzò verso il Kur. Alcune scaramucce di avamposti ebbero luogo verso Van.

I persiani formano a Selmas un campo di osservazione, composto di 10,000 uomini di fanteria e 2000 di cavalleria.

Pietroburgo, 24. — I turchi bombardarono il capo Ardler.

Sette battelli hanno potuto sbarcare alcuni circassi, essendo i punti della costa sforniti di guarnigione russa.

Un distaccamento russo conserva le sue posizioni presso Suchum-Kalé ed attende rinforzi.

La notizia data dai giornali turchi che i russi tentino di riprendere Suchum-Kalé è completamente falsa.

Bukarest, 25. — Il governo presenterà un progetto di legge, il quale crea una carta monetata governativa; domanda l'autorizzazione di vendere alcune proprietà demaniali per una somma di 30 milioni; emette 30 milioni di buoni del tesoro al portatore, frazionati fino al *minimum* di 5 franchi. Questi buoni potrebbero servire a comprare col valore nominale le proprietà dello Stato, le quali sono pure date in garanzia della emissione.

Berlino, 25. — Il principe di Bismarck colla sua famiglia è partito per Kissingen.

Madrid, 24. — Al Congresso, il ministro dell'interno diede alcune spiegazioni sugli arresti fatti ieri; disse che il governo fece arrestare alcuni ufficiali che trovavansi a metà stipendio, perchè erano accusati di cospirare contro l'ordine pubblico, il quale tuttavia non fu turbato. Il ministro soggiunse che alcuni sergenti ai quali erano state fatte delle proposte, svelarono la trama, locchè prova il buon senso dell'esercito.

Si assicura che fra gli arrestati trovisi un generale di brigata.

Costantinopoli, 24. — Oggi 2000 softas fecero una dimostrazione dinanzi alla Camera dei deputati.

Il presidente della Camera ordinò che si lasciassero entrare i delegati per esporre le loro domande. Cinque softas, nativi di Ardagan, entrarono nella Camera. Essi esposero l'emozione cagionata dalla perdita di Ardagan, e chiesero che si prendano le misure necessarie per impedire altri disastri.

Il presidente della Camera dichiarò che i deputati fecero già il loro dovere in proposito, e quindi i softas si ritirarono.

Poco dopo la seduta della Camera fu levata. Il presidente si recò presso il granvisir e questi si recò quindi dal Sultano.

Si assicura che il Ministero resterà al suo posto.

Vienna, 25. — La *Corrispondenza politica* ha da Belgrado: L'esercito turco occupò parecchi punti sulla frontiera, dalla parte del Timok. Le autorità turche chiusero la frontiera serba. La Serbia finora non ha spedito truppe alle frontiere.

Parigi, 25. — Mac-Mahon visitò oggi i lavori dell'Esposizione.

Il ministro del commercio scrisse ieri a Krantz, annunziandogli questa visita e dicendo che era ormai necessario di rassicurare i grandi interessi del lavoro e della pace contro gli intrighi di coloro che compromettono l'opera dell'Esposizione per passioni politiche.

I giornali repubblicani asseriscono che don Carlos partì dalla Francia in seguito ad un ordine di espulsione. Altri giornali assicurano che questa asserzione è falsa. È probabile che don Carlos, informato dei reclami di cui era l'oggetto, abbia anticipato l'epoca della sua partenza per non essere causa di noie al governo francese.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Tornata X — 8 aprile 1877.

Il socio effettivo cav. Ernesto Masi legge il primo capitolo di un suo lavoro intorno a ***Francesco Albergati Capacelli scrittore comico del secolo*** XVIII ***e ai suoi amici e coetanei.***

Accennato come il trattato d'Aquisgrana ponesse l'Italia in tali condizioni di rassettamento e di quiete, nelle quali le forze morali e intellettuali della nazione poterono meglio svolgersi e i combattimenti vitali del pensiero essere utilmente ripresi: come il così detto spirito filosofico, il quale già raccoglievasi in Francia da elementi e forze e derivazioni diverse in un movimento di critica contro la tradizione e di rinnovamento delle instituzioni sociali, passasse circa la seconda metà del secolo XVIII nel nostro paese, ove trovò le menti fortemente disciplinate dal metodo sperimentale applicato alle scienze fisiche: come quello spirito e quel movimento, senza uscire dagli ordini privilegiati e culti, intendesse anche fra noi a far prevalere l'opinion pubblica all'antica ragione di Stato: come dei governi italiani specialmente i nuovi o rinnovati dinasticamente accogliessero le idee di quella che dicevasi allora filantropia, molti impedimenti e abusi e usurpazioni togliendo, molte leggi e costumanze e tradizioni riformando, senza riformare nulla dell'essenza e dei modi loro: come fra i vecchi Stati il più renitente dalle riforme, il più resistente al movimento di rinnovazione e contro la tradizione fosse e dovesse naturalmente

essere il pontificio: dopo ciò, viene ad esporre le condizioni di quello Stato sotto Benedetto XIV e della città di Bologna nello stato.

Prospero Lambertini, autore di gravi *in folio* e lodato per piacevolezza di motti arguti e lepidi racconti anche dal presidente De Brosses buon giudice, onorato dal Voltaire della dedicatoria del *Maometto* e da Orazio Walpole di un monumento con iscrizione molto inglese, quando salì alla cattedra di San Pietro, vedeva la Romagna, nella guerra per la successione austriaca, corsa e ricorsa da spagnoli e da austriaci. Il ch. socio riferisce dall'archivio del reggimento una lettera dell'ambasciatore bolognese alla Corte di Roma (21 marzo 1742), ov'è notevole questo passo: « Ho detto al sig. cardinale segretario di Stato: E se vengono ancora gli austriaci, cosa deve farsi? — Egli mi ha risposto: o difendersi o fargli delle carezze. Al che io ho risposto che noi non abbiamo nè truppe nè fortezze da poterci difendere e che ci serviremo delle carezze anche cogli austriaci. »

Nè più felicemente riuscì il pontefice nell'opera del riformare lo Stato; per la quale opera, scrivevagli il cardinale Alberoni, volerci coraggio e costanza, ed egli, il papa, secondo il cardinale, non aveva nè l'uno nè l'altra. Depredate le rendite pubbliche dagli appaltatori e diminuite dalla tolleranza stessa del pontefice per i governi che rivendicavano le giurisdizioni ecclesiastiche: indebitate le città: gravata da un debito d'oltre novanta milioni di scudi la Camera apostolica. Anche il Senato bolognese doveva alla Camera enormi somme arretrate, e sperava dal papa bolognese che glie le avrebbe condonate. Alle speranze Benedetto rispose commettendo la legazione di Bologna a una *testa forte*, al famoso cardinale Alberoni, l'infrenatore della riottosa Ravenna, l'invasore di San Marino, quello che, ministro di Spagna, *aveva fatto tagliare*, diceva il papa burlando, *cinquecento teste*. Che effetto di paura producesse cotesta nomina sui bolognesi, e come si adoprassero invano a distornarla, e quali voci e chiacchere corressero per la città dopo che l'Alberoni ci venne, il ch. socio rileva, facendo rivivere quella Società in tutti i suoi particolari, dai dispacci dell'ambasciatore marchese Paride Maria Grassi e dai diarii manoscritti del tempo. Da cotesti e simili documenti finora inediti rileva anche il bene che l'Alberoni fece in Bologna restituendo la sicurezza pubblica, le riforme che il papa incominciava riducendo le milizie, e quelle più che intendeva effettuare, con gran sospetto dell'ambasciatore e del Senato bolognese, i quali volontieri, pare, avrebbero ristretto ogni riforma nel non pagare. E il sospetto crebbe a trepidazione, quando, sempre per rassettare le finanze e per riparare alle malversazioni e agli scialacqui del Senato, il pontefice e il legato fecero sentire ch'era giunto il tempo di mettere mano alla riforma del Senato stesso, della tavola degli anziani, e dell'ambasceria bolognese in Roma. I dispacci dell'ambasciatore Grassi, che il cav. Masi diligentemente produce ed analizza opportunamente, rivelano più di tutte le storie, che del resto mancano, quale rimaneva ancora nel secolo XVIII quell'ombra di repubblica oligarchica sotto la protezione del pontefice, e gli spiriti, le idee, le passioni di quell'aristocrazia quando s'investiva della sua parte. Il marchese Grassi con molto accorgimento consigliò al Senato, che, invece di protestare contro le riforme o dell'Alberoni o del papa, si riformasse da sè in famiglia, così per parere: presentò egli stesso la riforma al pontefice, che se ne contentò; e tutto fu messo in tacere. L'affare della riforma bolognese finì per allora (17 gennaio 1742) con una nota di spese occorse in Roma all'ambasciatore *pel maneggio e favore di soggetti qualificati, incomodati ed impegnati in detto affare*: somma, in tutto, scudi mille e ottocento sette e novantadue baiocchi.

GIOSUÈ CARDUCCI *segretario*.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — Dalla Direzione di statistica e dello stato civile presso il comune di Roma è stato pubblicato il bollettino demografico-meteorico per la settimana decorsa dal 6 al 12 maggio 1877, bollettino che riassumiamo nel seguente modo:

Al 31 marzo 1877 la popolazione di Roma era di 278,099 abitanti, compresi 8812 militari.

Dal 6 al 12 maggio 1877 in Roma si ebbero: 17 emigrazioni e 207 immigrazioni, 38 matrimoni, 122 nascite e 152 decessi.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio sul Campidoglio, all'altezza di metri 63 43 sul livello del mare, resulta che dal 6 al 12 maggio 1877 la temperatura massima fu di 21,6 e di 12,8 la temperatura minima.

Commissione archeologica municipale in Roma. — La Direzione del *Bullettino* annunzia che, essendosi dovuto, per varie circostanze, ritardare la pubblicazione del primo fascicolo del *Bullettino* per l'anno presente, si avvertono i signori associati, che detto fascicolo sarà, per questa volta, incorporato col susseguente, ed uscirà in luce al termine del semestre. Con tale pubblicazione avrà principio una nuova serie del suddetto *Bullettino della Commissione archeologica municipale.*

La spedizione a Sumatra. — La Società geografica dei Paesi Bassi ha ricevuto notizie favorevoli della spedizione scientifica organizzata da essa, ed incaricata d'esplorare il centro dell'isola di Sumatra. Il capo di questa spedizione, signor Schow-Sandvoort, ha compito felicemente un ardito viaggio da Fadang a Jambi, da dove andò a Talembang. È questi il primo viaggiatore che abbia attraversato d'un tratto l'isola di Sumatra da una parte all'altra in una direzione sconosciuta.

L'esploratore olandese si propone di recarsi a Batavia, per visitare di là più dappresso, con un piccolo vapore, tutto il territorio bagnato dal Jambi.

Sistema monetario e tasse telegrafiche in Norvegia. — Il *Journal télégraphique* scrive che, in seguito alla introduzione di un nuovo sistema monetario in Norvegia (l'adozione della *krone* = 100 œres in luogo dell'*ort* = 24 scellini) la tassa del telegramma semplice per il servizio interno, la quale rimane fissata allo stesso valore di una *krone*, cioè di lire 1 40 per 15 parole, aumenterà di un quinto (20 œres = 28 centesimi) per serie di tre parole invece di aumentare di un terzo per serie di cinque parole. Per quanto riguarda le tasse internazionali, in Norvegia si riscuoterà per una lira 0,72 *krone*. (Il massimo dell'equivalente del franco fissato per la Norvegia dall'articolo XIX del regolamento internazionale è di 0,75 *krone*). Per l'arrotondamento delle tasse nel regime europeo il totale della tassa sarà composto in modo da rappresentare un multiplo di 10 œres, e nel regime extraeuropeo le frazioni di œres saranno in qualunque tassa di una parola arrotondate in œres.

Un esploratore del Sahara. — La Società geografica di Berlino ricevette ultimamente notizie del dottore Edwin von Bary, che impiegò parecchi mesi nell'esplorare il Sahara centrale. Questo viaggiatore è ritornato a Rhat dopo avere compiuta una importante e notevole escursione nella vallata di Mihero, sui versanti settentrionali dell'altipiano di Tasili, nel paese di Touareg, ed alle sorgenti calde Sebarbareh.

A quanto pare, i resultati della spedizione del dottore von Bary sono oltremodo interessanti dal punto di vista geologico.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 25 maggio 1877 (ore 16).

Libeccio forte e mare agitato soltanto a Livorno e a Civitavecchia. Mezzogiorno forte a Camerino. Venti generalmente deboli e mare tranquillo nel resto d'Italia. Pioggia a Po di Primaro. Cielo coperto a Venezia, a Firenze e ad Ancona; minaccioso a Livorno; sereno o sparso di nubi nel resto d'Italia. Barometro leggermente abbassato in Liguria ed in vari paesi del centro; alzato altrettanto nel Sud. Genova 759 mill. Roma e Sardegna 763 millimetri. Calma in Inghilterra. Cielo coperto in vari paesi dell'Austria. Pioggia a Praga. Pioggia a Pera e mare assai agitato presso le bocche del Danubio. Nel periodo decorso piogge nel Veneto, a Firenze ed alla Palmaria. Libeccio fortissimo in questa stazione. Una leggera depressione esiste fra Genova, Venezia e Camerino. Probabile tempo vario al turbato con venti piuttosto freschi ad intervalli in vari paesi dell'alta e media Italia.

Osservatorio del Collegio Romano — 25 maggio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,3	763,0	762,3	763,4
Termomet. esterno (centigrado)	17,0	20,8	20,2	16,3
Umidità relativa...	76	50	53	81
Umidità assoluta...	10,92	9,17	9,25	11,20
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 4	SSO. 21	S. 25	S. 6
Stato del cielo......	2. cumuli-vapori	8. cumuli	6. cirri	4. schiarito

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 21,5 C. = 17,2 R. | Minimo = 11,2 C. = 8,9 R.

Pioggia in 24 ore poche gocce alle ore 8 ant.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 26 maggio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1877	—	—	71 25	71 20	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	75 40
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	73 20
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 70
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1120 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	420 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	384 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —		— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	584 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	— —	— —	111 85
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	— —	— —	28 12
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	22 49	22 47	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 71 30, 22 cont.; 1° sem. 1877: 73 50 cont.; 73 52 1/2, fine.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.

Il Sindaco: A. PIERI.

AMMINISTRAZIONE DEI PII ISTITUTI RIUNITI DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA per affittanza di beni rustici.

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 1 pom. del giorno di giovedì 14 giugno p. f. si procederà presso l'ufficio di amministrazione dei Pii Istituti Riuniti, situato in campo S. Lorenzo, all'anagr. n. 5070, dinanzi a speciale Commissione al primo esperimento d'incanto a schede segrete per l'affittanza novennale dei beni in calce descritti, e più diffusamente indicati in separata tabella annessa al capitolato d'onere, di ragione della Casa di Ricovero di Venezia, la quale affittanza principierà addì 11 novembre 1877, e terminerà nell'anno rurale 1885-1886, ad epoche di consuetudine locale; e ciò sotto la osservanza delle seguenti condizioni:

1. L'affittanza procede per l'intiera possessione sottodescritta.

2. Le offerte verranno presentate in forma di scheda suggellata al preside della Commissione delegata alla tenuta dell'asta, entro l'ora precedente quella dell'esperimento d'incanto.

3. L'asta non avrà effetto, se non vi concorrano almeno due oblatori.

4. L'offerta dovrà essere estesa in carta con bollo a legge: conterrà la sommaria descrizione del possedimento, desunta dalla tabella in calce; non che l'indicazione, in cifre ed in lettere, del percentuale aumento che intendesi fare sul fitto esposto in calce: dovrà essere accompagnata da somma pari a due decimi dell'annuo canone offerto, a titolo di deposito cauzionale, e questa somma sia in valuta legale, sia in Obbligazioni Consolidato 5 per cento coi *coupons*, valutabili a listino della Borsa di Venezia del giorno precedente quello dell'incanto: dovrà inoltre contenere la dichiarazione di assoggettamento alle condizioni del capitolato normale, e finalmente sarà firmata, con elezione espressa del domicilio in Venezia, pegli effetti della notificazione degli atti occorribili.

5. Verrà rifiutata ogni offerta che non fosse per essere conformata alle suesposte prescrizioni, o che venisse prodotta da persone le quali abbiano fatte cattive prove rimpetto all'Amministrazione delle Opere pie o di altre pubbliche autorità, o le quali per altri motivi non fossero di aggradimento dell'Amministrazione stessa senza riguardo ai reclami dell'offerente.

6. Rimarrà deliberatario condizionale quello tra gli oblatori che avrà offerto maggior prezzo. Pel caso di offerte ad eguale prezzo verrà aperta immediatamente la gara fra concorrenti ad estinzione di candela vergine, e pel caso non vi si prestassero, si ricorrerà al sorteggio, e sarà deliberatario condizionale quello la cui scheda verrà estratta per prima dall'urna.

7. Si prefinisce il termine fino alle ore 1 pom. del giorno di sabato 30 giugno stesso, per la produzione della miglioria, che non potrà essere inferiore al ventesimo sul prezzo di condizionale delibera.

8. Le spese e tasse inerenti e conseguenti all'asta ed al formale contratto d'affittanza saranno a carico del deliberatario. Oltre a ciò il deliberatario dovrà depositare lire 900 pelle spese di contratto.

9. Oltre alle condizioni suesposte il deliberatario si riterrà espressamente obbligato alle speciali condizioni del normale capitolato d'onere, che a regola sarà ostensibile presso la cancelleria dell'Amministrazione dei Pii Istituti riuniti in ogni giorno, esclusi i festivi, nonchè presso il municipio di Piove di Sacco, nell'orario d'ufficio; capitolato che dovrà formar parte integrante del contratto d'affittanza.

10. Finalmente si dichiara che l'asta seguirà colle norme della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla Contabilità dello Stato, e del relativo regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

Descrizione dei beni d'affittarsi.

PROVINCIA	DISTRETTO	COMUNE amministrativo e censuario	Perticato	Misura decimale	Campi padovani
			Pert. C.	*E. D. A. D.*	*C. Q. T.*
Venezia	Dolo	Campolongo	1617 54	161 7 5 4	418 3 016
»	»	Vigonovo	39 97	3 9 9 7	10 1 082
Padova	Piove	Piove	101 83	10 1 8 3	26 1 095
»	»	Arzergrande	390 07	39 0 0 7	100 3 200
»	»	Codevigo	122 28	12 2 2 8	31 2 182
»	»	Rosara Cambroso	185 01	18 5 0 1	47 3 125
»	»	Legnaro	29 04	2 9 0 4	7 2 015
»	»	Polverara	16 18	1 6 1 8	4 0 158
			2501 92	250 1 9 2	647 2 193

Annuo canone fittalizio, L. 25,000.
Deposito cauzionale inerente all'offerta, L. 5000.

Venezia, 14 maggio 1877.

2476 *Il Presidente*: MASSIMILIANO JACOPO CIPOLLATO.

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Avviso d'Asta

per l'appalto dei lavori di completamento del 3° tronco della strada provinciale di 1ª serie nella Vallata del Sangro da Castel di Sangro a Torino del Sangro, compreso fra l'innesto colla Marrucina ed il Vallone Malpassaggio in questa provincia, della lunghezza di metri 7344 70, per la presunta somma soggetta a ribasso d'asta di lire ottantaseimila seicento novantuna (lire 86,691 00).

Si rende noto che in virtù delle disposizioni emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con dicasteriale 13 andante mese n. 36070/2558 alle ore 11 antimeridiane del giorno 13 prossimo giugno, nell'uffizio della prefettura suddetta, alla presenza del sig. prefetto della provincia, o chi per lui, e coll'opera del sottoscritto segretario si procederà al pubblico incanto del surriferito appalto, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento.

Coloro, pertanto, che vorranno concorrervi, nel giorno ed ora sopraindicati dovranno presentare all'uffizio suddinotato le loro offerte scritte su carta bollata di una lira, debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che a pluralità di offerte risulterà il migliore offerente, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 9 gennaio corrente anno, visibili assieme alle altre carte del progetto nel surripetuto uffizio della prefettura di Chieti.

I lavori dovranno intraprendersi dall'appaltatore tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di un anno, sotto la penale di lire venti per ogni giorno di ritardo, e del rimborso all'Amministrazione delle relative spese di assistenza.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare nell'atto della medesima un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente; un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi; e debbono altresì esibire la ricevuta della Cassa di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti il fatto deposito interinale di lire cinquemila (L. 5000 00).

La cauzione diffinitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario, nel termine di giorni quindici successivi all'aggiudicazione, dovrà stipulare il relativo contratto, innanzi all'autorità che ha presieduto agl'incanti.

Il termine utile per presentare nel suddesignato uffizio offerte di ribasso sul prezzo delibarato, non inferiori al ventesimo, è fissato, giusta la superiore autorizzazione, a giorni otto successivi alla data dell'avviso del seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, alla stipulazione del contratto, ed al registro sono a carico dell'appaltatore.

Chieti, 18 maggio 1877.

2468 *Il Segretario di Prefettura*: NICOLA BARBA.

(14ª *pubblicazione*)

AVVISO D'ASTA PER AFFITTO

Alle ore 11 antim. di lunedì 28 maggio 1877, in Vigevano, nell'ufficio dei Pii Istituti si procederà innanzi al sottoscritto R. commissario per le Opere Pie di Vigevano ai pubblici incanti per l'affitto dodicennale a partire dall'11 novembre 1878, in favore dell'ultimo miglior offerente, della possessione Olaj di ettari 96 66 22, sita nei territori di Ceretto e S. Angelo, di proprietà dell'Ospedale, sul prezzo di lire 12,000 annue, e colle norme stabilite nel relativo capitolato.

Vigevano, 1° maggio 1877.

2249 *Il R. Commissario:* M. DE GIOVANNI.

COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

(CANALE CAVOUR)

Avviso agli Azionisti.

Col presente avviso la Commissione di liquidazione convoca i signori azionisti in assemblea generale straordinaria il 27 giugno prossimo in Torino, nel palazzo Carignano, alle ore 3 ½ pom., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione della Commissione incaricata della liquidazione.

2° Approvazione del conto presentato dalla Commissione.

3° Deliberazioni sul riparto e distribuzione del rimanente asse sociale.

Il deposito dei certificati delle azioni dovrà essere effettuato nei giorni 14, 15 e 16 del venturo giugno, ed i mandati di procura dovranno essere registrati alla sede della Commissione di liquidazione in Torino, i giorni 25 e 26 stesso mese.

I depositii si ricevono:

A Torino, via Carlo Alberto n. 29, dalle 2 alle 4 pomer.

A Londra, all'ufficio della Commissione 17, Tokenhouse Yard.

Torino, 21 maggio 1877.

2557 LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE.

RIASSUNTO *della Situazione del dì 10 del mese di Maggio 1877* del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.

ATTIVO.

Casse e riserva				L. 20,392,983 69
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 10,992,602 86	18,217,455 05	„ 18,233,327 55
	id. maggiore di 3 mesi	„ 727,800 29		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 4,790 29		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 6,492,261 61		
	Cambiali in moneta metallica	„ 15,872 50	15,872 50	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 3,659,317 73
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 5,476,999 02	„ 5,594,406 04
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ „	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		„ 79,836 18	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 37,570 84	
Crediti				„ 5,609,497 19
Sofferenze				„ 3,699,157 47
Depositi				„ 9,169,522 49
Partite varie				„ 9,906,150 67
			TOTALE	L. 76,264,362 83
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 449,183 82
			TOTALE GENERALE	L. 76,713,546 65

PASSIVO.

Capitale		L. 9,200,000 „
Massa di rispetto		„ 19,649 70
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa		„ 33,733,285 „
Conti correnti ed altri debiti a vista		„ 20,008,397 99
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		„ „
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		„ 9,169,522 49
Partite varie		„ 3,815,058 22
	TOTALE	L. 75,945,913 40
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		„ 767,633 25
	TOTALE GENERALE	L. 76,713,546 65

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro		L. 9,031,345 „
Argento		„ 4,088,664 17
Bronzo		„ 3,662 52
Biglietti consorziali		„ 6,834,372 „
	RISERVA	L. 19,958,043 69
Biglietti di altri Istituti d'emissione		„ 434,940 „
	TOTALE	L. 20,392,983 69

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	132,459	L. 6,622,950 „
da L. 100	74,092	„ 7,409,200 „
da L. 200	28,549	„ 5,709,800 „
da L. 500	12,918	„ 6,459,000 „
da L. 1000	6,132	„ 6,132,000 „
	SOMMA	L. 32,332,950 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 1	120,471	L. 120,471 „
da L. 2	34,322	„ 68,644 „
da L. 5	70,032	„ 350,160 „
da L. 10	49,276	„ 492,760 „
da L. 20	18,415	„ 368,300 „
	TOTALE	L. 33,733,285 „

Il rapporto fra il capitale	L. 12,000,000 00	e la circolazione	L. 33,733,285 00	è di uno a 2 811
Il rapporto fra la riserva	„ 19,958,043 69	la circolazione L. 33,733,285 00 e gli altri debiti a vista „ 20,008,397 99	„ 53,741,682 99	è di uno a 2 692

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5	5 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „	„
Per le anticipazioni su titoli e valori	„ 4 1/2	„
Per le anticipazioni su sete	„ 4 1/2	„
Sui conti correnti passivi	„ „	„

Palermo, 18 maggio 1877.

Visto — IL DIRETTORE GENERALE
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

2523

ESTRATTO

per pubblicazione di Societàc ommerciale a forma della sezione VIII, titolo VII, libro I, del Codice di commercio nel Regno d'Italia.

La Società commerciale denominata *Société de l'union générale* in nome collettivo quanto spetta ai signori Andrea Eduardo Dervieu ed Eduardo Guillaumeron ed in accomandita quanto spetta ai proprietari delle sue azioni nominative venne costituita con atto pubblico 4 novembre 1876, rogato in Parigi Gabriele Alberto Le Villain e Segond ed è retta dagli statuti depositati il 14 ottobre 1876 presso gli stessi notari, che ne costatarono la costituzione conforme alle leggi francesi e la esistenza legale in Francia con atto notarile 20 febbraio 1877.

Di essa Società: *a)* l'impresa consiste negli affari di banco, di credito, di operazioni mercantili e industriali e di ogni altro affare favorevole ai suoi interessi; *b)* il capitale in accomandita è formato da franchi 4,000,000 effettivi e già interamente versati dai proprietari delle 8000 azioni nominative di franchi 500 cadauna, in cui è diviso; *c)* la sede principale ha stabilimento in Parigi, rue de Provence, num. 48; *d)* la Ditta e firma sociale sono Dervieu, Guillaumeron et C.ie; *e)* i gerenti ed amministratori sono i suoi soci in nome collettivo signori Andrea Eduardo Dervieu ed Eduardo Guillaumeron; *f)* la durata ha cominciato il 4 novembre 1876 per finire il 3 novembre 1886, potendo però essere prolungata da risoluzione dell'assemblea generale degli azionisti accomandatari.

I detti soci in nome collettivo, gestori ed amministratori costituiti ed autorizzati dal contratto sociale decisero ed hanno ottenuto concessione di fondare in Roma una sede succursale della predetta Società commerciale assegnandole il capitale di fr. 500,000 e costituendone direttore generale il signor cav. Giulio Mereghi con atto del 21 febbraio 1877.

Con R. decreto del 26 aprile 1877, num. MDLIX (Serie 2ª parte supplementare), promulgato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* l'11 maggio 1877, num. 110, la sopra denominata Società commerciale è stata abilitata ad operare nel Regno sotto la osservanza delle clausole e prescrizioni contenute nel R. decreto medesimo.

In virtù quindi della concessale abilitazione, a forma del sullodato Regio decreto e secondo l'atto del 21 febbraio 1877 sopracitato, la Società commerciale denominata *Société de l'union générale* avente sede principale in Parigi, rue de Provence, num. 48, apre la sede succursale di Roma con stabilimento in via della Stamperia, n. 13.

Il direttore generale della sede succursale è il signor cav. Giulio Mereghi, il quale con regolare e legale procura dei signori Andrea Eduardo Dervieu ed Eduardo Guillaumeron addì 7 marzo 1877, rogata in Parigi M.e Segond e colleghi, firmerà per la Società sopra specificata come appresso: *Per procura Dervieu e Guillaumeron il direttore generale G. Mereghi.*

Gli atti relativi alla presente pubblicazione unitamente al sopralodato R. decreto sono stati depositati per essere trascritti nella cancelleria del tribunale di commercio di Roma a forma dell'art. 160 del Codice di commercio.

Roma, 25 maggio 1877.

2547

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto condizionato smarrito, segnato di n. 1494, per la somma di lire 50, a favore della minore Ciapetti Giulia, rappresentata dalla madre Rosa vedova Ciapetti.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, 21 maggio 1877.

2506

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

Riusciti infruttuosi il primo e secondo esperimento d'asta tenutisi il giorno 21 aprile u. s. e 15 corrente per l'appalto complessivo della riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni di Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Prossedi, Sgurgola, Supino, Roccasecca dei Volsci e Villa Santo Stefano, si rende pubblicamente noto che si procederà all'esperimento d'asta per l'appalto dei singoli comuni suddetti a norma dei seguenti patti e condizioni:

1° Per ogni comune sarà fatto un appalto separato.

2° L'appalto si fa per la durata di tre anni e cinque mesi decorrenti dal 1° agosto 1877 al 31 dicembre 1880.

3° Il canone annuo per i singoli appalti viene fissato come appresso:

1. Per Giuliano di Roma	L. 1400	5. Roccasecca dei Volsci	L. 150
2. Supino	» 2500	6. Villa S. Stefano	» 455
3. Morolo	» 1100	7. Sgurgola	» 1200
4. Prossedi	» 1000	8. Patrica	» 1500

4° Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza, nei modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870 n. 5852, aprendo l'asta alle ore dieci antimeridiane del giorno 12 di giugno p. v.

5° Chiunque intenda concorrere ai singoli appalti dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al sesto del canone annuo (sulla base del quale viene operato l'incanto) di quel comune per cui si vuol concorrere all'appalto.

6° L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7° Presso questa Intendenza di finanza e presso le sottoprefetture di Viterbo, Civitavecchia, Velletri e Frosinone saranno ostensibili i capitoli d'onere che debbono formare legge del contratto di appalto.

8° La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione per ciascuno appalto sarà dal Ministero spedita all'Intendenza di finanza.

9° Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno ventisette dello stesso mese di giugno, alle dieci antimeridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 98 del regolamento di Contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno che verrà indicato col metodo della estinzione delle candele.

10° Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a norma dell'art. 5 del capitolato d'oneri.

11° La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, salvi gli effetti dell'art. 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluogo di circondario della provincia, nei comuni suddetti, in cui i dazi vengono appaltati, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, quale foglio della provincia per le inserzioni legali.

Roma, 25 maggio 1877.

2552 *L'Intendente:* TARCHETTI.

COMUNE DI TROPEA

AVVISO D'ASTA.

Dopo il deliberamento susseguito agli incanti tenuti il giorno 10 andante mese, essendo stata in tempo utile presentata offerta di ribasso del ventesimo per lo appalto della ricostruzione dell'acquedotto della fontana di Tropea, e dell'allacciamento delle sorgenti dette del Pantano, giusta il progetto di arte formato dall'ingegnere Manfredi a 5 aprile 1873, debitamente approvato,

Si avverte che alle ore 10 ant. del giorno di sabato ventisei del mese di maggio 1877 in questo palazzo comunale largo municipio n. 3, avanti il sindaco, col metodo dell'estinzione delle candele, ed osservando il disposto del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, si procederà al definitivo incanto per lo appalto suddetto.

La sua aggiudicazione seguirà a favore di chi ribasserà di più la base odierna in lire 54,399 68, risultante dall'offerto ventesimo di lire 2,863 14 sul prezzo di lire 57,262 82, ottenuto nel primo incanto sui prezzi speciali delle opere da farsi, che in tutto, secondo il progetto, ammontavano a lire 57,841 22, salvo il risultato del collando finale, ed in mancanza di concorrenti l'appalto resterà aggiudicato a colui che offrì la diminuzione del ventesimo.

Le offerte in ribasso al prezzo anzidetto non potranno essere minori di lire 0 50 per ogni cento lire. Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare un certificato d'idoneità spedito da un ingegnere capo del Genio civile in attività di data non anteriore di sei mesi: dovranno inoltre depositare presso questo Tesoriere comunale lire 1000 00 in biglietti di Banca come cauzione provvisoria, che sarà a tutti restituita meno che all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto di appalto dovrà presentare una cauzione diffinitiva di lire 3000, 00 in biglietti di Banca od in cartelle del Debito Pubblico italiano, al valore medio di Borsa del 2° semestre 1876, che sarà restituita dopo la finale collaudazione dell'opera.

L'appalto sarà concesso con tutte le condizioni stabilite nel capitolato che costituisce l'allegato num. 9 del progetto d'arte, e nella deliberazione consiliare dell'11 maggio 1875, approvata, di cui chiunque potrà prenderne visione in questa segreteria.

L'aggiudicatario dovrà dar principio ai lavori tostochè avrà avuto la regolare consegna, e darli compiutamente ultimati entro il termine di anni due dal di della consegna.

Saranno in corso di opera fatti all'impresario pagamenti a conto, fino a raggiungere la somma di lire 11,000 00. Il resto sarà pagato a rate semestrali di lire 3000, 00 con l'interesse a scalare del 6 0[0] a far tempo dal 1° luglio 1878 e finire quando sarà estinto il debito totale.

Le spese dell'asta e degli atti relativi all'appalto, copie, documenti, registrazione, bollo saranno a carico dell'imprenditore.

L'aggiudicazione non s'intenderà perfetta se non dopo la superiore approvazione.

Tropea, 30 aprile 1877.

Il Sindaco: G. GIUDITTA.

2546 *Il Segretario:* A. MUSCARELLO.

GIUNTA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI BRESCIA

Avviso d'Asta.

Si deduce a pubblica notizia che nell'esperimento d'asta tenuto nel giorno d'oggi in questa residenza municipale per la novennale affittanza (incipiente coll'11 novembre p. v.) degli immobili costituenti il così detto *Tenimento di Calino*, non potè aver luogo l'aggiudicazione a favore di nessuno degli offerenti. Si avverte pertanto che per l'identico oggetto si terrà in quest'ufficio un secondo esperimento d'asta nel giorno 30 corrente al mezzodì. Gli immobili da affittarsi posti nei comuni di Calino, Cazzago, Bornato, Monterotondo, Borgonato ed Erbusco (provincia di Brescia hanno la superficie complessiva di pertiche censuarie 3165 07, pari ad are 31,650 70, con palazzo di villeggiatura giardino, fattoria, case coloniche, ecc., ecc., e vennero, agli effetti dell'affittanza, divisi in sei lotti, le cui estensioni e prezzi sono esposti qui in calce.

L'esperimento d'asta seguirà col metodo dei partiti segreti in base agli indicati prezzi e sotto l'osservanza dei capitolati d'asta e di contratto, ostensibili da oggi in avanti presso presso l'Ufficio tecnico municipale, insieme alla relazione di stima, tipo degli immobili ed altri documenti relativi. Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno depositare nella Cassa comunale, in valuta legale, una somma corrispondente al quarto dell'annuo affitto del lotto o dei lotti alla cui affittanza vorranno adire.

La delibera verrà fatta a favore del miglior offerente, salva la superiore approvazione ed avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le offerte cumulative per più lotti o per l'intero stabile saranno preferite alle parziali, ove a giudizio della stazione appaltante sieno ritenute più vantaggiose. In caso che non si ottengano offerte per tutti e singoli lotti, o per l'intero stabile, la Giunta si riserva facoltà di annullare l'asta. Avvenendo la delibera, il termine utile per la presentazione di ulteriori offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà al mezzogiorno del 16 giugno p. v.

Dal civico palazzo, addì 9 maggio 1877.

Per il Sindaco ff.: B. PERONI ing.

A. BARGNANI *Vicesegr.*

Indicazione dei lotti.

LOTTI	Piò bresciani	Pertiche censuarie	Are	Rendita censuaria Lire		Annuo affitto Lire
				Austriache	Italiane	
I	360 75	1175 11	11751 10	3683 72	3182 72	5191 80
II	159 13	518 34	5183 40	1394 94	1205 21	1784 55
III	172 86	563 08	5630 80	1675 84	1357 92	2565 34
IV	156 18	508 73	5087 30	2246 02	1940 54	2601 03
V	15 35	50 00	500 00	175 21	151 37	336 45
VI	107 39	349 81	3498 10	1888 27	1631 46	2386 99
2544 Totale	971 66	3165 07	31650 70	11064 00	9469 22	14866 16

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ di Roma.

A richiesta del sig. Telemaco De Santis, domiciliato elettivamente in Roma al vicolo del Governo Vecchio n. 8,

Io Minestrini Giosafat usciere presso il sullodato tribunale ho intimato al sig. L. Potier, domiciliato in Parigi via Goillou nn. 18 e 19, qualmente a nome dell'istante suddetto ho protestato e protesto per tutti i danni incorsi e che si andranno ulteriormente a verificare per la ritardata consegna dei quadri contenuti nelle casse spedite; ingiungendo al medesimo che se nel termine di giorni tre dalla data del presente non avrà, secondo gli usi e le forme del commercio, provveduto a che l'istante possa ritirare dalla stazione della ferrovia di questa città le casse in questione, andrò ad istruire regolare giudizio per ottenere quanto di giustizia colla emenda più rigorosa dei danni per cui sopra ho protestato.

Roma, 23 maggio 1877.

2549 GIOSAFAT MINESTRINI usciere.

REGIA PREFETTURA DI CATANZARO

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Esecuzione d'ufficio della legge 30 agosto 1868

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto che nel giorno 15 del mese di giugno p. v., alle ore 12 meridiane, in una sala di questa prefettura e avanti all'illustrissimo signor prefetto o ad un suo delegato e coll'intervento del sindaco di Sellia, procedesi all'appalto dei lavori di costruzione delle strade comunali obbligatorie di Sellia che partendo, l'una dall'abitato di Sellia giunge al piano detto delle Croci, il secondo dal piano delle Croci al confine del territorio di Sellia verso Crichi, giusta il progetto e relativo capitolato redatto dall'ingegnere signor Salvatore Rutigliano e superiormente approvato. Le due strade sono lunghe metri 3191 07 ed importano lire 46,863 77.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere reggente di un ufficio tecnico della provincia o dello Stato o di un sindaco di un comune del Regno, in attività di servizio; nel quale certificato sia fatto cenno delle opere eseguite od all'eseguimento delle quali egli abbia preso parte.

A garanzia dell'asta ogni concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di lire 2300 00 in valuta legale. Espletati gl'incanti tali somme saranno restituite, ad eccezione di quelle presentate dal deliberatario sino a che non sarà stipulato il contratto e presentata la cauzione definitiva.

Le voci di ribasso dovranno essere date in base ad un tanto che sarà indicato all'asta dal presidente per ogni 100 lire di lavoro d'appaltarsi sia a corpo che a misura da eseguirsi colle prestazioni d'opera, ed altri cespiti comunali.

La cauzione definitiva da prestarsi dal deliberatario per l'intero appalto all'atto della stipulazione del contratto è di lire 4800 00 in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente. Sarà accettata anche una valida ipoteca del valore doppio della cauzione. Detta cauzione sarà restituita allo imprenditore dopo la finale collaudazione delle opere appaltate, la quale dovrà aver luogo due mesi dopo ultimata la strada. Il tempo concesso per l'ultimazione dei lavori è di anni 11 da cominciare dal giorno della consegna. I lavori saranno regolati in modo da poter far fronte alle spese anno per anno coi redditi del fondo speciale. Sarà data maggiore estensione ai lavori se il comune provvederà altri mezzi e sarà quindi diminuito il tempo concesso per l'ultimazione dei lavori.

Le spese tutte per le carte del contratto d'appalto, e quelle di bollo, registro e copia degli atti che vi fanno parte integrante sono a carico del deliberatario, il quale perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta qualora dopo 10 giorni dal deliberamento non si trovasse in grado di stipulare il contratto definitivo.

Gl'incanti avranno luogo col sistema dell'estinzione della candela vergine.

Il tempo utile per presentare le offerte di ribasso cadrà alle ore 9 ant. del quindicesimo giorno successivo a quello in cui si terranno le aste.

Catanzaro, 15 maggio 1877.

2505 *Il Segretario di Prefettura:* D. PISANI.

SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA

AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione della *Società Industriale Italiana*, in conformità all'art. 12 dello statuto sociale, ha deliberato di convocare gli azionisti della Società in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 giugno p. v., alle ore 1 pom., presso la Sede provvisoria della Società in Roma, via Colonna, n. 22, piano 3°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione della Società.
2° Nomina di consiglieri di amministrazione.
3° Nomina di tre censori.
4° Comunicazione del presidente ed affari diversi.

I signori azionisti che vorranno intervenire alla detta assemblea dovranno depositare le loro azioni alla Cassa della Società 8 giorni avanti a norma dell'art. 21 dello statuto.

Roma, li 25 maggio 1877.

2555 *Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:* N. NISCO.

MUNICIPIO DI VICENZA

Si rende noto che nel giorno di giovedì 7 giugno p. v., alle ore 12 meridiane presso questa Giunta municipale, si procederà al 1° esperimento d'asta per l'appalto del lavoro di ampliazione e riforma della caserma comunale di Santa Maria Nuova in questa città, giusta il progetto 15 dicembre 1876 dell'Ufficio tecnico municipale, per la presunta somma di lire 47,200.

L'asta verrà tenuta a termini di legge, col metodo dei partiti segreti e giusta le norme fissate dall'avviso municipale sotto pari data e numero, e dal relativo capitolato, ostensibile in tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questo Municipio.

Vicenza, 20 maggio 1877.

2543 *Il Sindaco:* CLEMENTI.

N. 124.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

I simultanei incanti tenutisi il 19 maggio corrente essendo riusciti deserti si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di lunedì 18 giugno p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche e presso la Regia prefettura di Rovigo, avanti il prefetto, simultaneamente ad una seconda asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di una scogliera a difesa dell'argine sinistro del Po di Venezia, nella località Froldo Belliera, in comune di Bottrighe, in provincia di Rovigo, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 114,660.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 20 febbraio 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Rovigo.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni duecento successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 6000.

La cauzione definitiva è di lire 12,000 in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno di deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 28 maggio 1877.

Per detto Ministero

2533 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

MUNICIPIO DI RANDAZZO

2° Avviso d'Asta.

Essendo riuscito deserto l'incanto per lo appalto dei dazi consumo governativi e comunali del comune chiuso di Randazzo, per la somma di lire quarantamila all'anno, si reca a pubblica ragione che pel giorno 26 dell'entrante mese giugno alle ore 10 ant. si addiverrà, nell'ufficio comunale avanti il signor sindaco, o chi per esso, col metodo delle candele, ad un secondo esperimento d'asta.

L'impresa sarà aggiudicata anche quando non si presentasse che un solo oblatore, purchè l'aumento da lui esibito sia del tanto per cento fissato da chi presiede l'asta. La durata dello appalto è di tre anni a contare dal primo gennaio 1878 sino al 31 dicembre 1880.

Gli aspiranti per esser ammessi all'incanto dovranno, all'atto dello stesso, depositare il decimo del prezzo in biglietti di Banca per guarentigia dell'asta, e si restituirà appena terminate le operazioni, ritenendo solo quello di colui che resulterà aggiudicatario, onde occorrere a tutte le spese inerenti.

Il tempo ed il modo di eseguire il pagamento del prezzo dei dazi aggiudicati, come tutte le altre condizioni, resultano dal capitolato d'oneri del 13 febbraio 1877, che sarà visibile in questa segreteria municipale in tutte le ore di ufficio.

Il termine utile per fare le offerte di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione resta fissato di giorni quindici, che scadranno alle ore 12 merid. del giorno 12 luglio prossimo venturo.

Tutte le spese dell'asta, e di qualunque natura in generale forma, sono a carico dell'aggiudicatario.

Dall'ufficio comunale di Randazzo, addì 18 maggio 1877.

2477 Pel Municipio — *Il Segretario:* Luigi Palermo.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* ROMA — Tip. Eredi Botta.

Citazione per pubblici proclami.

Dinanzi il tribunale civile della provincia sedente in Teramo,

L'on. comm. avv. senatore sig. Giovanni Lauzi fu Domenico nella qualità di presidente della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, gentiluomo, domiciliato e residente in Roma per ragione del suo ufficio, e per elezione in Teramo nella casa dell'avvocato Federico De Albentiis, espone che la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, succeduta al soppresso Oratorio di San Filippo Neri a Santa Maria in Vallicella in Roma, deve promuovere analogo giudizio per la commutazione in rendita annuale in danaro uguale al valore della prestazione dovuta per l'ex-feudo di Villa Caprara nel comune di Spoltore, ai termini della legge 8 giugno 1873, numero 1389.

Essendo sommamente difficile di procedere nei modi ordinari per il numero considerevole delle persone da citarsi, come risulta dall'atto di citazione che si unisce al presente ricorso, così prega la giustizia del tribunale volersi compiacere autorizzare la citazione per proclami pubblici, ai termini dell'articolo 146 Codice di procedura civile.

Teramo, 9 maggio 1877 — Firmati: Carlo Petroncelli proc. - Federico De Albentiis avv.

Si comunichi la presente istanza al Pubblico Ministero per indi farsene rapporto al tribunale in camera di consiglio da noi.

Teramo, 9 maggio 1877 — Firmato: Il presidente De Gennaro.

Il Pubblico Ministero,

Trovando fondate le ragioni del ricorrente è di parere che il tribunale debba far diritto alla domanda.

Teramo, 9 maggio 1877 — Ristori procuratore del Re.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il tribunale civile di Teramo, prima sezione, ha resa la seguente deliberazione:

Letta la soprascritta istanza con la quale il comm. sig. Giovanni Lauzi nella qualità di presidente della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico domanda che si autorizzi la citazione per proclami pubblici pel giudizio che deve promuovere innanzi questo tribunale per commutazione in rendita annuale in danaro uguale al valore della prestazione dovuta per l'ex-feudo di Villa Caprara nel comune di Spoltore;

Letti i documenti con tale istanza esibiti;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, il quale è di parere che possa farsi diritto alla domanda in esame;

Udito il rapporto del sig. presidente,

Poichè in realtà la citazione nei modi ordinari pel giudizio che vuole intentarsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico riuscirebbe sommamente difficile, ed è perciò che si può concedere la chiesta autorizzazione a fare la citazione per editti.

Poichè a meglio garantire gli interessi dei convenuti, questo tribunale crede opportuno che la citazione nei modi ordinari venga almeno notificata a due di essi, e propriamente a Cristoforo D'Alberto e Vincenzo Di Pasquale;

Visto l'articolo 146 del Codice di procedura civile;

Autorizza la citazione per proclami pubblici mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia e nel giornale ufficiale del Regno pel giudizio che la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico deve iniziare in questo collegio per commutazione in rendita annuale in danaro uguale al valore della prestazione dovuta per l'ex-feudo di Villa Caprara nel comune di Spoltore.

In pari tempo ordina che la citazione pel giudizio in esame venga notificata nei modi ordinari a due soli convenuti, ossia a Cristoforo D'Alberto fu Antonio, ed al signor Vincenzo Di Pasquale di Federico.

Così deliberato nella camera di consiglio del tribunale civile di Teramo dai signori Pasquale cav. Di Gennaro presidente, Giosafat Zappi e Giuseppe Magaldi giudici, addì 11 maggio 1877 — Firmati il presidente Di Gennaro — E. Caiano vicecancelliere — Q. 2923, lire due — Firmato Motta cancelliere.

Per copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta del procuratore signor Carlo Petroncelli nello interesse del suo cliente signor Giovanni Lauzi.

Teramo, 12 maggio 1877.

Il cancelliere del tribunale, firmato: F. Motta.

L'anno milleottocentosettantasette il giorno ventinove maggio, alla istanza dell'onorevole comm. avvocato senatore signor Giovanni Lauzi fu Domenico, nella qualità di presidente della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, gentiluomo, domiciliato e residente in Roma per ragione del suo ufficio, ed elettivamente in Moscufo, nella casa del signor Pietro Coletti, in Pianella nella casa del signor Antonio Sabucchi, in Spoltore nella casa del signor Felice Fusilli, ed in Teramo nell'ufficio dell'avvocato signor Federico De Albentiis, strada del Corso.

Sia dichiarato quanto segue ai signori:

1. D'Alberto Cristoforo fu Crisante - 2. D'Alberto Camillo fu Crisante - 3. D'Alberto Antonio fu Biagio - 4. D'Alberto Nicola fu Gianfrancesco - 5. D'Alberto Giovanni, Lorenzo, Antonio, Francesco, eredi di Giuseppe - 6. D'Alberto Carolina fu Michele - 7. D'Alberto Serafina fu Michele - 8. D'Alberto Giovanni fu Ferdinando - 9. D'Amico Camillo fu Pietro - 10. Brenda Gennaro fu Francesco - 11. Costantini Camillo fu Fioravanti - 12. Crocetti Antonio fu Giuseppe - 13. Crocetti Matteo fu Giuseppe - 14. Crocetti Cosimo fu Giuseppe - 15. Cataldi Francesco fu Emidio - 16. Colonna Giuseppe Esposito - 17. Collalto Carmine fu Alessandro - 18. Cantelmi Biagio fu Luigi - 19. Damiani Andrea fu Antonio - 20. Esposito Fortunato - 21. Esposito Antonio di Fortunato - 22. Eleuterio Andrea fu Michelangelo - 23. Eleuterio Antonio fu Pietrantonio - 24. Eleuterio Francesco fu Pietrantonio - 25. Eleuterio Antonio di Andrea - 26. Di Fabio Antonio fu Pasquale - 27. Di Fabio Ismaele fu Pasquale - 28. Di Fabio Giuseppe fu Pasquale - 29. Di Fabio Carlo fu Nicola - 30. Di Fabio Ciriaco fu Michele - 31. Forcone Dorotea fu Antonio - 32. Forcone Angelo Antonio fu Antonio - 33. Forcone Luigi fu Antonio - 34. Forcone Giuseppe fu Antonio - 35. Forcone Anna Domenica fu Antonio - 36. Forcone Giacinto fu Antonio - 37. Di Girolamo Deodante fu Liberto - 38. Di Girolamo Pasquale e Francescopablo fu Giuseppe - 39. Di Girolamo Maddalena fu Salvatore - 40. Di Girolamo Guglielmo fu Salvatore - 41. Di Girolamo Chiara fu Liborio - 42. Di Girolamo Giuseppe fu Dionisio - 43. Di Girolamo Marianna fu Liborio - 44. Di Girolamo Antonio fu Girolamo - 45. Di Girolamo Valerio fu Nicola - 46. Di Girolamo Domenicantonio fu Dionisio - 47. Leporini Liborio, Antonio e Beniamino fu Cosimo - 48. Leporini Raffaele, Camillo, Giustino ed Annunziata fu Sante - 49. Leporini Sabatino fu Nicola - 50. Leporini Giovanni fu Pasquale - 51. Mutignani Giustino fu Carlo - 52. Mutignani Luigi fu Pasquale - 53. Mutignani Antonio fu Matteo - 54. Mincarelli Panfilo fu Domenicantonio - 55. Mirabilio Tommaso fu Domenico - 56. Di Matteo Ermenegildo fu Camillo - 57. Di Matteo Cristina fu Cetteo - 58. Di Pasquale Vincenzo di Federico - 59. Di Pasquale Luigi fu Liborio - 60. Di Pasquale Maria e Dorotea fu Carlo - 61. Di Pasquale Filiberto di Vincenzo - 62. Di Pasquale Biagio fu Nicola - 63. Palma Filippo fu Nicola - 64. Pompa Vincenzo fu Antonio - 65. Passeri Antonio - 66. Papa Vincenzo fu Francesco - 67. Pignoli Cosimo fu Massimantonio - 68. Partenza Pietro fu Carmipantonio - 69. Pulzinetti Ippolito fu Camillo - 70. Palmerini Vincenzo - 71. Tassoni Pietro fu Michelangelo - 72. De Tomis Giuseppe fu Domenicantonio - 73. Tassoni Cesidio fu Alessandro - 74. Verdone Luisa fu Pasquale - 75. D'Alberto Ferdinando fu Michele - 76. Controguerra Gaetano fu Donato - 77. Di Donato Rosa e Giuseppe eredi di Sabatino - 78. Di Girolamo Giosafat fu Buonomo - 79. Di Girolamo Antonio fu Buonomo - 80. Luciani Felice fu Pasquale - 81. Di Michele Domenico fu Andrea - 82. Di Marco Sabatino fu Michele - 83. Mutignani Vincenzo fu Matteo - 84. Partenza Pietro fu Massimantonio - 85. Papa Domenico fu Giuseppe - 86. Di Sabatino Giovanni fu Massimantonio - 87. Vernamonte Michelangelo fu Giovanni - 88. Tassone Nicola, Antonio, Concetta, Maria, Domenica di Pietro - 89. Tassone Aniceto, Giovanni, Fiorenzo, Enrichetta eredi di Giuseppe, tutti contadini e proprietari domiciliati e residenti in Villa Caprara - 90. Colella Luigi, proprietario, domiciliato in Città S. Angelo - 91. Pietrangelo Sabatino fu Vincenzo - 92. Sborgia Vincenzo fu Emanuele - 93. Sborgia Liborio fu Emanuele - 94. Sborgia Antonio fu Emanuele - 95. Sborgia Emanuele fu Giuseppe, tutti bracciali, domiciliati in Spoltore - 96. Mattozzi Francesca fu Crescenzio - 97. Scurti Vincenzo fu Domenico, proprietari, domiciliati in Spoltore - 98. Scurti Cosimo fu Domenico, proprietario, domiciliato in Spoltore - 99. Tassone Ebora fu Michelangelo, possidente, domiciliata in Colle Corvino - 100. Tassone Cosimo fu Alessandro, possidente, domiciliato in Catignano - 101. Di Pasquale Nicola fu Carlo, proprietario, domiciliato in Chieti - 102. Palmerini Giovanni fu Florideo, proprietario domiciliato in Pescara - 103. Cristina Verdone fu Giuseppe proprietaria domiciliata in Cavaticchio - 104. Corinto Michele, Livino e Sofia di Pasquale eredi del fu Antonio, proprietari, domiciliati in Caprara - 105 Tassoni Dorotea, Concetta, Anna Egidia, Filotea fu Benigno, domiciliate anche in Caprara.

La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma succeduta al soppresso Oratorio di S. Filippo Neri a S. Maria in Vallicella in Roma, in forza di decisione dell'abolita Gran Corte civile degli Abruzzi sedente in Aquila del 19 febbraio 1842, ivi registrata al n. 3706 li 3 giugno 1842 per lire 10 20, è nel diritto e nel possesso di esigere il decimo di tutti i generi di principal coltura sul Demanio ex-feudale in Villa Caprara, sito nei comuni di Spoltore, Pianella e Moscufo dai sopra indicati individui possessori del detto ex-feudo, il quale trovasi riportato nel catasto provvisorio di Moscufo, sez. A, numeri 105, 106, 103, 127, 18 al 32, e nel catasto provvisorio di Pianella all'art. 827 in testa alla Congregazione di S. Filippo Neri, sez. A, n. 20, ed in fine nel catasto di Spoltore all'art. 661, in testa alla Congregazione Filippini in Roma.

Trattandosi di prestazioni ex-feudali, per forza della legge 8 giugno 1873 debbono essere commutate in danaro; ed è perciò che lo istante nella qualità spiegata ne avanza formale domanda al tribunale civile di Teramo.

La prestazione in parola è stata sempre soddisfatta dai sopra citati individui in ragione della decima parte dei generi di principal coltura col peso di sopportare il carico dei tributi erariali, ed è dovuta per la quota delle terre che rispettivamente posseggono nelle seguenti proporzioni, essendosi avuto di mira nello stabilirla, con vantaggio dei debitori, la rendita più bassa decennale ottenuta dalle frazioni del territorio posseduto dai diversi individui, ragguagliata al prezzo decennale di generi soddisfatti in natura, nella proporzione del decimo quale è dovuto.

Chiede quindi che:

1° Cristoforo D'Alberto quale possessore di una estensione di terra in contrada Borea, in tenimento di Caprara, di are 3 36, confinante con Mincarelli Panfilo, Di Pasquale Vincenzo e D'Alberto Camillo, debba commutare il decimo della prestazione in generi nella rendita annuale in denaro di centesimi 17;

Che il medesimo per l'altro terreno posto in detto luogo, della estensione di are 11 92, confinante con D'Alberto Camillo, D'Alberto eredi di Giuseppe e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in denaro di centesimi 71;

Che il medesimo per altro terreno posto nel luogo istesso, della estensione di are 83 48, confinante con Di Pasquale Luigi, Mincarelli Panfilo, Pampa Vincenzo e fratelli Crocetti, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in denaro di lire 4 08;

Che lo stesso quale possessore di altro terreno nella stessa contrada, dell'estensione di are 4 52, confinante con Esposito Fortunato a due lati, con De Tomis Giuseppe, e con altri suoi terreni, debba commutare la prestazione in natura in annua rendita in danaro di centesimi 29;

Che del pari quale possessore di altro terreno posto nel luogo istesso, contrada Solagna, della estensione di are 10 08, debba commutare la prestazione in natura in annua rendita di centesimi 62;

Che in fine per altro terreno nella stessa contrada Solagna, della estensione di are 26 06, confinante con D'Alberto Camillo, con la strada vicinale, con la strada pubblica ed altri terreni da lui posseduti, debba commutare il decimo della prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 13;

In uno rendita di lire 7.

2. Che Camillo d'Alberto, quale possessore di un terreno posto in tenimento di Spoltore, contrada Borea, della estensione di are 22 53, confinante con D'Alberto Nicola e Cristoforo, coi fratelli Di Girolamo e con Vincenzo di Pasquale, debba commutare l'annua prestazione corrispondente in annua rendita in danaro di lire 1 40;

Che lo stesso per altro terreno sito come sopra, della estensione di are 3 64, confinante con D'Alberto, Cristoforo e Antonio eredi di Giuseppe, e strada, debba commutare la prestazione solita in annua rendita in danaro di centesimi 24;

Che per altro terreno sito come sopra, della estensione di are 8 e cent. 40, confinante Di Pasquale Filiberto, Di Alberto Antonio e la strada, debba sostituire all'annua prestazione la rendita annuale di centesimi 39;

Che per altro terreno sito come sopra, della estensione di are 26 88, confinante con D'Alberto Antonio e Cristoforo, Esposito Fortunato e strada, debba sostituire alla prestazione solita l'annua rendita in danaro di lira 1 09;

Che parimenti per altro terreno sito nel luogo istesso, della estensione di are 61 45, confinante con D'Alberto Cristoforo ed Antonio e la strada, in contrada Solagna, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 0 65.

In ultimo per altro terreno in contrada Solagna, della estensione di are 23 70, confinante con D'Alberto Cristoforo ed Antonio, terraggi proprii, la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di lire 1 24.

In totale lire 5 01.

3. Che Antonio D'Alberto, quale possessore di un terreno posto in tenimento di Villa Caprara, in contrada Borea, della estensione di are 27 20, confinante con D'Alberto Cristoforo, Colella, Di Girolamo e la strada, debba commutare l'annua prestazione in rendita annuale in danaro di lire 1 61.

Il medesimo per un terreno posto nello stesso luogo, della estensione di are 3 86, confinante con D'Alberto Camillo, D'Alberto eredi di Giuseppe e

strada, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di centesimi 25;

Che lo stesso per altro terreno in detta contrada, della estensione di are 16 80, confinante con D'Alberto Camillo, Di Pasquale Luigi, la vigna propria e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di centesimi 63;

Che del pari quale possessore di altro terreno sito nel luogo istesso, della estensione di are 6 72, confinante coi fratelli D'Alberto, Di Pasquale Luigi ed il fosso, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 13;

Che per altro terreno nello stesso luogo, contrada Solagna, dell'estensione di are 23 84, confinante con Di Alberto Camillo, Di Pasquale Luigi, Sborgia e la strada, debba alla prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di centesimi 95;

Che per altro terreno in contrada Solagna, della estensione di are 40 31, confinante con D'Alberto Camillo, Di Matteo, terraggi proprii e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lira 1 69;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 27 04, confinante con Crocetti Cosimo, D'Alberto Camillo, Di Pasquale Luigi e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 30. In totale rendita di lire 6 56.

4. Che Nicola D'Alberto quale possessore di un terreno posto in tenimento di Villa Caprara, in contrada Borea, della estensione di are 19 06, confinante con D'Alberto eredi di Giuseppe, Di Pasquale Vincenzo, Di Girolamo Valerio, Di Temis Giuseppe e strada, debba commutare l'annua prestazione in egual rendita in danaro di centesimi 92. Rendita totale di centesimi 92.

5 Che Giovanni Lorenzo, Antonio e Francesco D'Alberto, eredi di Giuseppe, quali possessori di un terreno posto in Caprara, tenimento del comune di Spoltore, esteso are 33 61, confinante D'Alberto Camillo, Cristoforo ed Antonio, Minarelli Panfilo e vigna propria, debbano commutare la corrispondente prestazione in annua rendita in danaro di lira 1 68;

Che i medesimi per altro terreno sito come sopra, esteso are 10 50, confinante con D'Alberto Nicola a due lati, Crocetti Cosimo e la strada, debbano commutare la prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 36. Rendita totale lire 2 04.

6. Che Carolina D'Alberto per un terreno posto in detto luogo, nelle contrade Solagna e Fontecchio, confinante con D'Alberto eredi di Michele, Pignoli Cosimo e strada, della estensione di are 7 34, debba commutare la prestazione corrispondente in annua rendita in danaro di centesimi 41;

E quale possessore di altro terreno posto nello stesso luogo, esteso are 4 20, confinante con Di Pasquale Luigi e fosso Fontecchio e strada, debba all'antica prestazione sostituire quella annuale in danaro di centesimi 24. Rendita totale centesimi 65.

7. Che Serafina D'Alberto, erede di Michele, posseditrice di un terreno posto nel luogo istesso, contrada Borea, della estensione di are 15 64, confinante con D'Antonio Camillo e D'Alberto Giovanni, Di Girolamo e Barone de Riseis, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 82;

Che per altro terreno sito nello stesso luogo, contrada Solagna, esteso are 22 40, confinante Eleuterio Andrea e Di Girolamo Pasquale, la strada e Di Pasquale Biagie, debba sostituire all'antica prestazione quella annua in danaro in cantesimi 81;

Che per altro terreno sito nella stessa contrada Solagna, ed in contrada Fontecchio, esteso are 37, 56 dieciare, confinante con D'Alberto Carolina, Pignoli Cosimo, il fosso e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 35;

Che pel terreno posto nel luogo istesso, contrada Solagna e Valle, dell'estensione di are 32 80, confinante col signor Colella Luigi, il signor Di Pasquale Vincenzo, eredi Tassoni, ed Eleuterii Andrea, debba l'annua prestazione commutare in rendita corrispondente in danaro di lire 1 61;

Che la stessa per altro terreno, contrada Solagna, esteso are 30 24, confinante D'Alberto Giovanni, fosso e strada, debba commutare l'annua prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 1 21;

Che parimenti per altro terreno sella stessa contrada, esteso are 7 40, confinante Di Pasquale eredi di Antonio, Papa Vincenzo di Matteo e la strada, debba sostituire alla antica prestazione l'annua rendita in danaro di centesimi 38;

Che per altro terreno posto nella stessa contrada, esteso ettari 9 39 73, confinante Pignoli Cosimo e Giosafat, D'Amico Camillo, Tassone, Cesidio e Cosimo, Vernamonte Michelangelo, il fosso ed altro, debba commutare la dovuta prestazione in natura in annua rendita in danaro di lire 23 04;

Infine per altro terreno in detta contrada, esteso ettari 1 02 46, confinante Tassoni Cesidio, De Jamis Giuseppe, Matozzi Francesco ed Eleuterii Andrea, debba all'antica prestazione sostituire quella annua in danaro di lire 2 95. Rendita totale lire 32 17.

8. Che D'Alberto Giovanni fu Ferdinando, possessore di un terrrno posto nel luogo istesso, contrada Solagna, esteso are 3 98, confinante D'Alberto, eredi di Michele, Di Girolamo, il fosso e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 24;

9. Che D'Amico Camillo fu Pietro, possessore di un terreno in detto luogo, contrada Solagna, esteso are 7 00, confinante Costantini Camillo e le strade pubbliche, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di centesimi 45;

Che per altro terreno sito nel luogo istesso contrada Fonte, esteso ettari 1 64 10, confinante Mirabilio Tommaso, i terreni propri a terraggio e la strada della Fonte, debba commutare coll'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 9 28;

Che per altro terreno posto nel luogo istesso, contrada Borea, esteso are 50 90, confinante a due lati con Eleuterii Andrea, Leporini eredi di Sante e fosso di Borea, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 3 14;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 72 55, confinante con Mutignani Giuseppe, Collalto Carmine, il fosso e la strada, debba sostituirsi all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 3 12;

Che per altro terreno nella stessa contrada Solagna, esteso are 18 08, confinante Di Matteo Ermenegildo a due lati, Di Girolamo Deodante e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 17;

Che il medesimo pel terreno posto nel luogo istesso, contrada Valle, esteso are 43 70, confinante Crocetti Cosimo, Di Pasquale Luigi, Palmerini Giovanni e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 2 25;

Che il medesimo per altro terreno, contrada Solagna, esteso ettari 2 57, confinante D'Alberto Michele, Tassoni Cesidio e Cosimo ed il fosso, debba commutare l'antica prestazione in genere in annua rendita in danaro di lire 8 74;

Che per altro terreno alla stessa contrada, esteso are 46 20, confinante Tassoni Cosimo, D'Alberto Michele, ed il Capitolo di Pianella, non che il fosso, debba sostituire alla prestazione in natura l'annua rendita in danaro di lire 1 66;

Che in fine per altro terreno nella stessa contrada Solagna, esteso are 28 88, confinante Di Michele Domenico, detti Tassoni, il Capitolo di Pianella mediante il fosso, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 18. Totale della rendita lire 30 99.

10. Che Gennaro Brenda fu Francesco, quale possessore di un terreno sito nel luogo istesso, contrada Solagna o Valle, confinante Crocetti Cosimo, D'Amico Camillo, Di Pasquale Luigi e la strada, esteso ettari 2 82 72, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 10 30;

Che per altro terreno nella stessa contrada Solagna o Fontecchio, esteso are 19 91, confinante Di Pasquale Vincenzo, Di Matteo Cristina e vigna propria ed il fosso Fontecchio, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 15. Totale della rendita lire 11 45.

11. Che Colella Luigi, quale possessore di terreno posto nel luogo istesso, nella contrada Borea, esteso are 57 12, confinante Esposito Fortunato, Di Pasquale Luigi, D'Alberto Antonio e le strade, debba commutare l'antica prestazione in genere in annua rendita di lire 2 64;

Che per altro terreno posto come sopra, esteso ettari 1 25 15, confinante Tassoni Giovanni ed Aniceto, Di Matteo Cristina e strade, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 5 80;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 15 28, confinante Tassoni Aniceto, Leporini Rosaria, Di Pasquale Vincenzo, fosso e strada, debba all'antica prestazione sostituire la rendita annuale in danaro di cent. 99;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 47 05, confinante Di Pasquale Vincenzo a due lati, Di Girolamo Marianna e la strada, debba commutare l'antica prestazione in genere in annua rendita in danaro di lire 1 81;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso ettari 2 80 15, confinante Eleuterii Antonio, De Tomis, Di Pasquale e le strade, debba commutare la solita prestazione in genere in annua rendita in danaro di lire 13 13;

Che per altro terreno, nella stessa contrada, esteso are 20 70, confinante Eleuterii Antonio e Francesco, Di Pasquale Vincenzo e la strada, debba la antica prestazione essere commutata in annua rendita in danaro di centesimi 65;

Che per altro terreno, contrada Solagna, esteso are 17 30, confinante Crocetti, Di Matteo a due lati e la strada, debba all'antica prestazione sostituire la rendita annuale in danaro di centesimi 59;

Che per altro terreno, contrada Borea, esteso are 36 97, confinante Di Pasquale Vincenzo e Luigi, Di Girolamo, De Tomis e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 88;

Che per altro terreno, contrada Solagna, esteso are 31 82, confinante Mutignani Antonio e Luigi, la vigna propria e la strada, in luogo della prestazione in natura debba l'annua rendita in danaro di lira 1;

Che infine per altro terreno, nella istessa contrada Solagna, esteso are 20 50, confinante D'Alberto eredi di Michele, Leporini eredi di Sante, Di Pasquale e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 72. Totale della rendita lire 29 21.

12. Che Camillo Costantini, quale possessore di un terreno posto anche in Villa Caprara, tenimento di Spoltore, esteso are 28 06, confinante con Esposito Fortunato, Di Pasquale Luigi, i fratelli Alberto e la strada, in contrada Borea, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 1 25;

Che il medesimo per altro terreno posto nel luogo istesso, contrada Solagna, esteso are 45 35, confinante con Croccetti Cosimo, Di Matteo Cristina, Palmerini e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 2 02;

Che per altro terreno, contrada Solagna e Valle, posto nel luogo istesso, della estensione di are 35 30, confinante Di Pasquale Biagio, Di Girolamo Pasquale ed Antonio e la strada, debba commutare la prestazione in annua rendita di lire 1 43;

Che per altro terreno, sito nella contrada medesima, esteso ettari 0 18 [illegible] debba commutare la solita prestazione dovuta in annua rendita di cent. 74;

Infine che per altro terreno, in contrada Solagna, esteso are 5 33, confinante con Crocetti Cosimo, D'Amico Camillo e le strade, debba sostituire all'antica prestazione quella annua in danaro di centesimi 34. Totale della rendita lire 5 78.

13. Che Antonio e Matteo Crocetti quali possessori di terreni siti in detto luogo, contrada Borea, estesi are 54 92 confinante Di Pasquale Luigi, Crocetti Cosimo e le strade, debbano commutare la prestazione in generi corrispondente in annua rendita di lire 3 36;

Che per altro terreno in contrada Solagna, esteso are 7 10, confinante Crocetti Cosimo, Eleuterii a due lati e l'orto proprio, debbano sostituire alla prestazione in genere quella in danaro di cent. 46;

Che per altro terreno posto in contrada Solagna e Fontecchio, esteso are 8 40, confinante Di Pasquale, il fosso Fontecchio e la strada, debbano all'antica prestazione sostituire quella annua in danaro di cent. 42;

Che per altro terreno, contrada Solagna e Valle, esteso are 23 26, confinante Crocetti Cosimo, Tassoni Cesidio e Di Girolamo a due lati, alla vecchia prestazione debbano sostituire l'annua rendita in danaro di cent. 77;

Che per altro terreno, contrada medesima, esteso are 44 20, confinante Crocetti, Di Girolamo, Di Pasquale e la strada, debbano commutare la prestazione in natura in rendita annua di lire 1 79;

Che pel terreno in contrada Solagna, esteso are 30 24, confinante Tassoni Cesidio, Di Pasquale Vincenzo, De Paulis Giovanni e strada, debbano alla vecchia prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 1 36;

Che per altro terreno, sito nella contrada stessa, esteso are 6 92, confinante Crocetti, Di Pasquale e le strade, debbano commutare la prestazione solita in annua rendita di cent. 45;

Che per altro terreno, nella stessa contrada, esteso are 15 96, confinante Eleuterio, la strada ed i signori Di Pasquale Vincenzo, Biagio e Luigi, debbano commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 90;

Che in ultimo per altro terreno, in contrada Borea, esteso are 30 24, confinante coi signori Mincarelli, D'Alberto e Leporini, debbano sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 90. Totale della rendita lire 11 41.

14. Che Cosimo Crocetti possessore di un terreno, contrada Borea, della capacità di are 27 10, confinante Crocetti Antonio e Matteo, Costantini e le strade, debba commutare la prestazione in genere in annua rendita in danaro di lire 1 68;

Che per altro terreno, nella stessa contrada, esteso are 17 64, confinante D'Alberto eredi di Giuseppe, D'Alberto Antonio e Nicola e la strada, debba all'antica prestazione sostituire quella annua in danaro di lire 1 10;

Che per altro terreno, contrada Solagna, esteso ettari 1 00 80, confinante Costantini, Di Matteo, Palmerini e la strada, debba commutare la prestazione in natura in annua rendita in danaro di lire 4 26;

Che per altro terreno, Solagna, sotto la casa, esteso are 3 75, confinante Di Matteo, i signori Crocetti ed Eleuterii, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di cent. 24;

Che lo stesso pel terreno contrada Solagna e Valle, esteso are 12 94, con-

finante Tassari a tre lati e Crocetti Antonio e Matteo, debba sostituire alla prestazione in genere quella in annua rendita in danaro di cent. 38;

Che per altro terreno sito in detta contrada, esteso are 21 85, confinante Crocetti, D'Amico, Brenda e la strada, debba commutare la prestazione in annua rendita in danaro di cent. 91;

Che pel terreno in contrada Valle e Solagna, esteso are 12 90, confinante i signori Di Pasquale e la strada, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di cent. 57;

Infine pel terreno in contrada Solagna, esteso are 4, confinante Crocetti, Costantini e le strade, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di cent. 26. Totale della rendita dovuta in danaro, lire 9 40.

15. Che Francesco Cataldi, quale possessore di un terreno posto anche in Caprara, contrada Solagna, di are 32 92, confinante Di Matteo, Costantini e le strade, debba commutare la prestazione in natura in annua rendita di danaro di lire 1 48;

Che il medesimo per altro terreno in contrada Borea, di are 30 24, confinante Mincarelli, De Tomis, Di Pasquale ed eredi Tassoni, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 1 25;

Che per altro terreno nella stessa contrada, di are 46 86, confinante Di Pasquale, Di Girolamo e le strade, debba commutare l'annua prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 2 21. Totale della rendita in danaro dovuta, lire 4 94.

16. Che Giuseppe Colonna, possessore di un terreno in detta contrada Borea, di are 22 70, confinante Di Pasquale, Papa, la vigna propria e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di cent. 59.

17. Che Carmine Collalto, possessore di un terreno nella medesima contrada Borea, di are 30 24, confinante D'Amico in due lati, il fosso di Borea e la strada, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita di lire 1 73.

18. Che Biagio Cantelmi, possessore del terreno anche in contrada Borea, di are 2 80, confinante a due lati Di Girolamo, il formale del mulino e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di cent. 18.

19. Che Andrea Damiani, possessore del terreno in contrada Borea, di are 13, confinante Di Girolamo Pasquale e Maddalena, la strada e Di Pasquale Luigi, debba commutare la prestazione in natura del decimo dei prodotti in annua rendita di cent. 65.

20. Che Fortunato Esposito pel terreno in contrada Solagna, di are 7 42, confinante Leporini, Di Matteo e Di Pasquale, debba alla prestazione in natura sostituire la corrispondente rendita in danaro di cent. 49;

Che per altro terreno contrada Borea, di are 11 23, confinante D'Alberto, De Tomis e la vigna propria, debba alla prestazione in genere sostituire l'annua rendita in danaro di centesimi 68;

Che per l'altro terreno in detta contrada, di are 11 76, confinante D'Alberto Cristoforo, Di Pasquale, De Tomis, debba sostituire alla prestazione in generi quella in danaro di annui centesimi 72;

Che per altro terreno in detta contrada, di are 6 90, confinante con Colella Luigi in due lati, Di Pasquale e la strada, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di centesimi 39;

Che per altro terreno nella contrada istessa, di are 26 22, confinante D'Alberto, Di Pasquale, Pompa e la strada, all'antica prestazione debba sostituire quella annua in danaro di lire 1 52;

Che pel terreno nella stessa contrada, di are 3 03, confinante con Di Pasquale a due lati, D'Alberto e la strada, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di centesimi 20;

Che infine pel terreno nella stessa contrada, di are 13 10, confinante Costantini, Pietrangeli e la strada, debba commutare l'antica prestazione in generi in annue lire 0 78. Totale della annua rendita in danaro lire 4 78.

21. Che Antonio Esposito, possessore di un terreno nella stessa contrada Borea, di are 34 78, in confine con Tassoni, Di Girolamo, Pignoli e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 06.

22. Che Andrea Eleuterio pel terreno in contrada Borea, esteso are 30 24, confinante Di Fabio, Di Girolamo, Giannascoli e la strada, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita corrispondente di centesimi 91;

Che per altro terreno nella stessa contrada, della estensione di ettari 2 41 90, in confine con D'Amico, eredi Tassoni, Pulzinetti, Mincarelli e la strada, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 12 12;

Che il medesimo possessore del terreno in contrada Solagna, della capacità di are 6 24, confinante Di Pasquale, Di Matteo ed i fratelli Crocetti, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di centesimi 41;

Che per altro terreno contrada Solagna o Valle, esteso are 5 34, confinante con se stesso, con Di Girolamo e Crocetti, debba per la prestazione in generi l'annua rendita in danaro di centesimi 34;

Che in ultimo per altro terreno in detta contrada, esteso are 18 48, in confine con D'Alberto in due lati, Crocetti e la strada, debba per l'annua prestazione in natura la rendita annuale in danaro di lire 1 03.

Che il [illegible] terreno posto nell'istessa contrada Solagna, esteso ettari 1 64 60, confinante D'Alberto Michele e fratelli Tassoni, la strada ed altri, debba commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 6 91. Totale della rendita dovuta in danaro lire 21 82.

23. Che Antonio Eleuterio fu Pierantonio pel terreno in contrada Borea che possiede, esteso are 13, confinante con Eleuterio Andrea, Di Carlo, il fosso e la stada, debba commutare la prestazione in genere in annua rendita in danaro di centesimi 45;

Che lo stesso per altro terreno nella detta contrada, esteso are 19, in confine con Eleuterio Antonio, Di Pasquale Colella e la strada, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 1 07. Totale della rendita dovuta in danaro lire 1 52.

24. Che Francesco Eleuterio quale possessore di un terreno in detta contrada Borea, esteso are 9 26, confinante Di Pasquale, Eleuterio Antonio in due lati e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 53;

Che per altro terreno nella medesima contrada, della superficie di are 15 80, confinante Di Pasquale, Eleuterio Antonio, Colella e la strada, per l'antica prestazione debba l'annua rendita in danaro di centesimi 93. Totale della rendita dovuta in danaro lire 1 46.

25. Che Antonio Eleuterio, quale possessore di un terreno della estensione di are 52 05, confinante Eleuterio Francesco, ed Antonio, Di Pasquale e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 2 24.

26. Che Antonio Di Fabio, quale possessore di un terreno nella stessa contrada Borea, esteso are 1 92, confinante con Colella, Di Pasquale ed esso stesso, debba commutare la prestazione in genere in annua rendita in danaro di centesimi 13;

Che per altro terreno nella contrada stessa, esteso are 17 80, confinante Di Fabio, Eleuteri, Di Pasquale e Giannascoli, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di cent. 53;

Che il medesimo sul terreno anche in detta contrada, esteso are 10 26, confinante Partenza, Leporini, Salmasiccia ed i terraggi, debba per la prestazione in genere l'annua rendita corrispondente di centesimi 51. Totale della rendita dovuta in danaro lire 1 17.

27. Che Ismaele di Fabio possessore di un terreno nella ripetuta contrada Borea, esteso are 13 80, confinante Di Fabio Carlo e Giuseppe, Di Pasquale e la strada, debba per la solita prestazione l'annua rendita in danaro di centesimi 43.

28. Che Giuseppe Di Fabio per un terreno anche in contrada Borea, esteso are 13 80, confinante Di Fabio, Ismaele ed Antonio, Di Pasquale e la strada, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di centesimi 43.

29. Che Carlo Di Fabio pel terreno che possiede anche in contrada Borea, esteso are 34 17, confinante Di Fabio Ismaele, Eleuterio e la strada, debba per la prestazione in generi corrispondere l'annua rendita in danaro di lire 1 14.

30. Che Ciriaco Di Fabio, possessore di un terreno, contrada Borea, esteso are 56 08, confinante Di Girolamo, De Sanctis, Verdone e la strada, debba per la prestazione in generi l'annua rendita di lire 3 10.

31. Che Dorotea Forcone pel terreno posto in Pianella, contrada Sperella, esteso are 44 93, in confine Papa, Colella, Scurti e Valignani, debba per l'antica prestazione l'annua rendita di lire 1 56;

Che detta Dorotea Forcone, posseditrice di un terreno posto in Caprara, contrada Solagna, esteso are 6 04, confinante Forcone Angela Antonia, Di Fabio, i terraggi propri e la strada, debba per l'antica prestazione in generi l'annua rendita di centesimi 29. [illegible] posseditrice di un terreno in detta contrada della superficie di are 6 34, confinante Forcone Dorotea e Luigi, i terreni propri e la strada, debba per la prestazione in generi l'annua rendita in danaro di centesimi 41.

33. Che Forcone Luigi, possessore di un terreno nella stessa contrada Borea, della estensione di are 8 06, confinante Forcone Angela Antonia, Giuseppe ed Anna Domenica, per l'antica prestazione debba l'annua rendita di centesimi 52.

34. Che Giuseppe Forcone, possessore di un terrono anche in contrada Borea, esteso are 8 13, confinante Palmerini, Forcone Luigi ed Anna Domenica ed i terraggi propri, debba per l'antica prestazione l'annua rendita di centesimi 53;

Che il medesimo per altro terreno posto in tenimento di Pianella, contrada Sperella, esteso are 44 93, confinante Forcone Anna Domenica e Giacinta, Valignani e Controguerra, per l'antica prestazione debba l'annua rendita di lire 1 56.

35. Che Anna Domenica Forcone, come posseditrice di un terreno posto in tenimento di Caprara, contrada Solagna, esteso are 8 56, confinante Ferrone Giacinto, Luigi e Giuseppe e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di centesimi 56;

Che la stessa anche posseditrice di un terreno in tenimento di Pianella, contrada Sperella, esteso are 22 46, confinante Forcone Dorotea e Giuseppe, Valignani e Scurti, debba l'annua prestazione commutare in rendita annuale di centesimi 78. Totale della rendita dovuta in danaro lire 1 34.

36. Che Forcone Giacinto, quale possessore di un terreno in tenimento di Caprara, contrada Solagna, esteso are 12 26, confinante Forcone Anna Domenica, Verdone, Palmerini e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di centesimi 80;

Che per altro terreno posto in tenimento di Pianella, contrada Sperella, della superficie di are 22 46, confinante Forcone Giuseppe, Valignani e Scurti, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita di centesimi 78. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 1 58.

37. Che Deodante Di Girolamo, possessore di un terreno sito in Caprara, contrada Solagna, esteso are 23 20, confinante Di Girolamo, D'Amico, Di Matteo e la strada, debba commutare la antica prestazione in annua rendita di lire 1 35;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 33 30, in confine Matignani, Di Pasquale e le strade, debba commutare la prestazione antica in annua rendita di lire 1 70;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 21 84, confinante Di Girolamo, Cantelmi, il formale e se stesso, debba commutare la prestazione in annua rendita di lire 1 31;

Che il medesimo per altro terreno che possiede in tenimento di Moscufo, contrada Valle Scorza, esteso ettari 2 56 75, confinaute D'Alberto, i signori Di Girolamo ed il fosso, debba all'antica prestazione sostituire la corrispondente annua rendita in danaro di lire 7 50. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 11 86.

38. Che Pasquale e Francesco Paolo Di Girolamo, possessori di un terreno posto in tenimento di Caprara, contrada Borea, della estensione di are 17 51, confinante Di Pasquale, Giannascoli, Esposito Fortunato e la strada, debbano l'annua prestazione commutare in rendita annuale di cent. 77;

Che per altro terreno, sito come sopra, della superficie di are 19 32, confinante D'Amico, D'Alberto e De Riseis, debbono sostituire all'annua prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 15;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 41 15, in contrada Solagna e Fontecchio, commutare l'antica prestazione in annue lire 2 58;

Che per altro terreno, contrada Solagna, in tenimento Caprara, esteso are 23 53, confinante Di Pasquale, Eleuterio, Di Girolamo e Di Matteo, per l'antica prestazione debbano l'annua rendita in danaro di lire 1 37;

Che per altro terreno, sito come sopra, contrada Solagna o Valle, esteso are 31 30, confinante Tassone, Crocetti, Costantini, Di Pasquale e la strada, debbano per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1.40;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 56, 13, contrada Solagna, confinante Di Pasquale Biagio e Luigi, D'Alberto, Mutignani e le strade, debbano all'antica prestazione sostituire quella in danaro di lire 2 70

Che per altro terreno, contrada Borea, esteso are 38 38, confinante Damiani, Di Pasquale, Celella e De Tomis e la strada, debbano commutare l'antica prestazione in natura in annua rendita in danaro di lire 1 67;

Che per altro terreno in contrada Solagna o Fontecchio, esteso are 13 44, confinante De Tomis, De Girolamo, i fossi e la strada, debbano all'antica prestazione del decimo dei generi l'annua rendita di centesimi 82;

Che per altro terreno in contrada Solagna, della estensione di are 30 24, confinante D'Alberto, esso stesso, il fosso e la strada, debbano per l'annua prestazione in natura quella di lire 1 76;

Che per altro terreno posto in tenimento di Moscufo, contrada Valle Scorza, esteso are 12 52, in confine con Di Alberto, il fosso, se stesso e la strada, debbano all'antica prestazione sostituire quella annua di lire 0 55;

Che per altro terreno posto in detto luogo, contrada medesima, esteso ettari 3 48 60, confinante Di Girolamo, De Blasiis, D'Alberto, Di Michele ed il fosso, debbano all'annua prestazione sostituire quella in danaro in annue lire 12 19;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 12 60, confinante D'Alberto, se stesso, il fosso e la strada, debbano per l'antica prestazione annui centesimi 73.

Infine per altro terreno posto nel luogo istesso, esteso ore 53 25, confinante Di Michele, Palmerini, Di Marco ed il fosso, debba all'antica prestazione in natura sostituire l'altra in danaro

di lire 3 26. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 30 95.

39. Che Maddalena Di Girolamo, posseditrice di un terreno posto in Villa Caprara, contrada Borea, esteso are 14 26, confinante Damiani, Di Girolamo, Di Pasquale e la strada, debba commutare la prestazione in natura in annua rendita in danaro di centesimi 63.

40. Che Guglielmo Di Girolamo pel terreno che possiede in detto luogo e contrada, esteso are 22 66, confinante Di Girolamo, Cataldo, Di Pasquale e le strade, debba alla solita prestazione in natura sostituire l'annua rendita in danaro di centesimi 98.

41. Che Chiara Di Girolamo pel terreno che possiede in detto luogo, esteso are 17 51, confinante Di Girolamo, Di Pasquale, Giannascoli e la strada, debba sostituire alla prestazione in natura corrispondente quella annua in danaro di centesimi 77;

Che la medesima per altro terreno in tenimento di Moscufo, contrada Valle Scorza, esteso are 35 28, confinante D'Alberto, Di Girolamo e la strada, debba all'antica prestazione sostituire quella in danaro di annue lire 1 31. Totale della prestazione dovuta in danaro lire 2 08.

42. Che Giuseppe Di Girolamo, quale possessore di un terreno in tenimento di Caprara, contrada Solagna, esteso are 2 18, confinante Di Girolamo Valerio e Domenico Antonio, Sborgia e la strada, debba alla prestazione in natura corrispondente sostituire l'altra annuale di lire 0 13;

Che per altro terreno posto alla [illegible] mis e i terraggi e vigna propria, debba commutare la prestazione dovuta in annua rendita di centesimi 65;

Che per altro terreno in detta contrada, esteso are 8 05, debba in luogo della solita prestazione, l'annua rendita di centesimi 38.

Che in ultimo per altro terreno sito come sopra, esteso are 4 03, confinante Di Girolamo Valerio e Domenico Antonio, D'Alberto ed il fosso, debba per la prestazione corrispondente l'annua rendita in danaro di lire 0 24. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 1 40.

43. Che Marianna Di Girolamo, posseditrice di un terreno sito come sopra, contrada Borea, esteso are 18 48, confinante Di Pasquale eredi di Vincenzo, Di Pasquale Vincenzo, Colella e la strada, per la prestazione in natura corrispondente debba l'annua rendita in danaro di cent. 82.

44. Che Antonio Di Girolamo per un terreno posto in detto luogo, contrada Solagna o Valle, esteso are 35 30, confinante Costantini, Di Pasquale, Crocetti e la strada, debba il detto Antonio Di Girolamo fu Girolamo, in luogo della prestazione solita, l'annua rendita in danaro di lire 1 52;

Che il medesimo per altro terreno in contrada Borea, esteso are 22 20, confinante Colella, Gianpaoli, Eleuterii e la strada, debba in luogo della prestazione in natura l'annua rendita in danaro di lire 0 78. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro, lire 2 30;

45. Che Valerio Di Girolamo, possessore di un terreno in contrada Borea, esteso are 6 72, confinante Di Pasquale, D'Alberto e Di Girolamo Domenicantonio, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di cent. 30;

Che il medesimo per altro terreno anche in contrada Borea, dell'estensione di are 10 08, confinante Di Girolamo Domenicantonio a due lati, i terraggi e Di Girolamo Antonio, debba commutare la vecchia prestazione in annua rendita in danaro di cent. 43;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 31 18, confinante Di Girolamo, D'Alberto ed i terraggi propri, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di lire 1 72;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 68 04, confinante Di Girolamo a due lati, Mattozzi, Di Pasquale e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita eguale di lire 2 93;

Che infine per altro terreno sito come sopra, esteso are 13 45, confinante Di Girolamo Antonio, D'Alberto, De Tomis ed il fosso, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 0 49. Totale della rendita annua dovuta in danaro, lire 5 87.

46. Che Domenicantonio Di Girolamo, possessore di un terreno in Caprara, contrada Borea, esteso are 14 30, confinante D'Alberto, Di Pasquale, Di Girolamo ed il fosso, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di cent. 62;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 41 15, confinante Di Pasquale, Di Matteo, Leporini e la strada, debba alla prestazione in natura sostituire l'annua rendita in danaro di lire 1 88;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 7 56, confinante Di Girolamo, D'Alberto ed i terraggi propri, alla prestazione solita debba sostituire l'annua rendita in danaro di cent. 33;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 10 40, confinante Di Girolamo Antonio e Valerio, D'Alberto e terraggi propri, debba commutare la prestazione in annua rendita in danaro di cent. 44.

Che per altro terreno sito in detto luogo, contrada Solagna, della estensione di are 18 48, confinante con Di Girolamo, Di Pasquale e la strada, debba commutare la vecchia prestazione in annua rendita di centesimi 80;

Che per altro terreno posto anche in contrada Solagna, esteso are 9 58, [illegible] debba commutare la prestazione solita in rendita eguale di annui centesimi 39;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 38 64, confinante Mutignani, Di Girolamo, D'Amico e la vigna propria, debba commutare l'antica prestazione in annue lire 2 15;

Che in ultimo per altro terreno sito come sopra, esteso are 30 56, confinante Di Pasquale, Di Fabio a due lati, debba commutare la solita prestazione in annue lire 1 68. Totale della rendita annuale dovuta in danaro lire 8 29.

47. Che Antonio, Liborio e Beniamino Leporini fu Cosimo, possessori di un terreno anche in contrada Borea, esteso are 49 03, confinante Eleuterio, Pulzinetto e Di Pasquale, debbano commutare la prestazione in natura in rendita annua eguale al danaro di lire 2 89;

Che i medesimi possessori di altro terreno in detta contrada, esteso are 2 66, confinante Esposito Fortunato, Di Matteo e Di Pasquale a due lati, debbano commutare la dovuta prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 17. Totale della rendita dovuta in danaro in ogni anno lire 3 06.

48. Che Annunziata, Camilla, Giustino e Raffaele Leporini fu Sante, quali possessori di un terreno, contrada Borea, esteso are 57 91, confinante Mutignani, Di Pasquale, la strada ed i terraggi propri, debbano sostituire alla antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 3 47;

Che i medesimi per altro terreno posto in detto luogo, contrada Solagna, esteso are 31 92, confinante Tassone, Di Donato, fosso e strada, debbano sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 60. Totale della rendita annuale in danaro dovuta lire 5 07.

49. Che Leporini Sabatino fu Nicola, possessore di un terreno sito come sopra, contrada Borea, esteso are 18 78, confinante Partenza, Salmasiccia, Leporini Giovanni e terraggi propri, debba l'annua rendita in danaro di lire 1 08 in luogo dell'antica prestazione in generi.

50. Che Giovanni Leporini fu Pasquale, possessore di un terreno sito in detto luogo, contrada Solagna, esteso are 15 64, confinante Di Pasquale, Leporini e Pignoli, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 0 32.

51. Che Francesca Mattozzi fu Crescenzio, quale posseditrice di un terreno posto nella ripetuta contrada Borea, esteso are 94 72, confinante Di Pasquale, Sborgia e la strada, debba sostituire all'antica prestazione in natura l'annua rendita in danaro di lire 5 66;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso ettari 2 15 31, confinante Di Pasquale, le strade pubbliche a due lati, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 9 11;

Che pel terreno posseduto nella stessa contrada, esteso are 2 52, confinante Di Pasquale a due lati, Verdone e la strada pubblica, debba commutare la vecchia prestazione in annui cent. 14;

Che per altro terreno posto nella stessa contrada, esteso ettari 1 74 30, confinante Di Fabio, Di Pasquale Luigi, e Pasquale Di Girolamo e la strada, debba commutare la vecchia prestazione in annue lire 7 32;

Che per altro terreno, sito in detto luogo, contrada Borea, esteso are 45 35, confinante Di Pasquale, Pulzinetti, Tassani e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 2 60;

Che per altro terreno posto in contrada Solagna, esteso ettari 2 03 23. confinante D'Alberto, De Tomis, Di Pasquale, Seurti e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 5 02. Totale della prestazione annua dovuta in danaro di lire 29 85.

52. Che Giustino Mutignani fu Carlo, possessore di un terreno posto nel luogo stesso, contrada Borea, esteso are 25, [illegible] e la strada, debba per l'annua prestazione in generi la rendita annuale in danaro di lire 1 47;

Che per altro terreno nella stessa contrada, della estensione di are 12 60, confinante Mutignani Luigi, Di Pasquale, la strada e la vigna propria, debba in luogo della consueta prestazione la rendita eguale in danaro di annui centesimi 44. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 1 91.

53. Che Luigi Mutignani fu Pasquale, come possessore di un terreno sito in Caprara, contrada Solagna o Fontecchio, esteso are 16 80, confinante D'Amico, Mutignani Antonio e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 02;

Che per altro terreno posto come sopra, esteso are 37 80, confinante Colella, Di Girolamo, la vigna propria e la strada, debba sostituire all'antica prestazione la rendita annua in danaro di lire 1 29;

Che per altro terreno sito nella stessa contrada, della estensione di are 30 24, in confine con Verdone, Di Girolamo e la vigna propria, debba sostituire alla vecchia prestazione in generi l'annua rendita in danaro di centesimi 97;

Che per altro terreno in contrada Solagna, esteso are 19 30, confinante Di Girolamo, Di Pasquale e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di cent. 84;

Che per altro terreno in contrada Solagna o Fontecchio, esteso are 4 53, confinante Mirabilio, i terraggi e la vigna propria, debba commutare la prestazione in natura in annua rendita di lire 0 15. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 4 27.

54. Che Antonio Mutignani fu Matteo, possessore di un terreno sito nel luogo stesso, contrada Solagna, esteso are 30 24, confinante Mutignani Luigi, Colella, la strada e la vigna propria, debba sostituire all'antica prestazione la rendita annuale in danaro di lire 1 87;

55. Che Panfilo Mencarelli fu Domenicantonio per un terreno sito nello stesso luogo, contrada Borea, della estensione di are 20 16, confinante Di Alberto, Crocetti ed il fosso, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di centesimi 93;

Che per altro terreno sito in detta contrada, esteso are 85 33, confinante Di Pasquale Luigi a due lati, Di Pasquale Vincenzo ed il fosso Borea, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di lire 3 96;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 36 30, confinante Colalto, Di Pasquale ed Eleuterio, debba sostituire alla antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 72;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 24 08, confinante Pulzinetti a tre lati ed Eleuterio, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita di lire 1 42;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 20 16, confinante Di Pasquale Luigi, Vincenzo, la vigna propria e la strada, debba sostituire alla vecchia prestazione in generi l'annua rendita in danaro di centesimi 32. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 8 35.

56. Che Tommaso Mirabilio fu Domenico per un terreno posto nel luogo stesso, contrada Solagna, esteso are 8 76, confinante D'Amico, Mutignani e vigna propria, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita di centesimi 32.

57. Che Ermenegildo Di Matteo fu Camillo, quale possessore di terreno contrada Borea, in tenimento di Caprara, confinante Di Girolamo, Di Pasquale, Leporini e la strada, della estensione di ettari 1 20 34, e Cristina Di Matteo fu Celteo, quale posseditrice essa pure di detto terreno, debbano commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 3 90;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 20 55, confinante Di Pasquale a tre lati, e Colella, debbano commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di centesimi 84;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 43, confinante Di Pasquale Luigi e Vincenzo, Colella e Contraguerra, debbano commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 1 55;

Che per altro terreno sito come sopra, dell'estensione di are 6 03, confinante con Di Pasquale Vincenzo a due lati e la strada anche in due lati, i medesimi Ermenegildo Di Matteo fu Camillo e Cristina Di Matteo fu Celteo, debbano commutare l'antica prestazione in natura in annua rendita di centesimi 22;

Che per altro terreno sito come sopra in contrada Solagna, esteso are 67 60, confinante Di Alberto, Costantini, Palmerini e la strada, debbano sostituire all'antica prestazione in generi l'annua rendita di lire 1 97;

Che per altro terreno anche in contrada Solagna della estensione di are 35 30, confinante Crocetti, Colella e la strada, debbano commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 01;

Che per altro terreno sito nella stessa contrada, della estensione di ettari 1 37 07, confinante Colella, Partenza, Di Pasquale e la strada, debbano commutare la solita prestazione in genere in annua rendita di lire 5 27;

Che per altro terreno sito nella ripetuta contrada, esteso ettari 1 54 82, confinante Di Pasquale, Pulzinetti, Eleuterio e gli orti dell'abitato, debbano commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 7 30;

Che per altro terreno in contrada Solagna e Fontecchio, esteso ettari 3 32 56, confinante Costantini, fosso Fontecchio e la strada, debbono sostituire alla prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 12 04.

Che per altro terreno, contrada Solagna o Valle, esteso are 20 16, confinante Cataldo e le strade a tre lati, debbono sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di centesimi 69;

Che i medesimi infine per altro terreno in contrada Solagna, esteso ettari 1 94 86, confinante Di Pasquale, Di Sabatino, Di Memmo e le strade, debbano alla prestazione in generi sostituire l'annua rendita in danaro di

lire 6 90. Totale della rendita annua dovuta in danaro dai suddetti Ermenegildo Di Matteo e Cristina Di Matteo lire 41 69;

58. Che Vincenzo di Pasquale di Federico quale possessore di un terreno in Villa Caprara, contrada Borea, dell'estensione di ettari 1 42 80, in confine Di Pasquale Luigi, D'Alberto e le strade, debba commutare la consueta prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 6 42;

Che per altro terreno sito nella stessa contrada, della estensione di are 11 76, confinante di Matteo a tre lati e la strada, debba sostituire alla prestazione in generi l'annua rendita di cent. 49;

Che per altro terreno sito come sopra, della superficie di are 22 02, confinante Di Pasquale Luigi a tre lati, e la strada, debba sostituire alla prestazione antica l'annta rendita in danaro di centesimi 77;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso ettari 1 16 78, confinante Di Pasquale, Pompa Piacelli e la strada, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 4 37;

Che per altro terreno anche in contrada Borea, della misura di ettari 2 16 16, confinante la Parrocchia, Di Matteo, Di Pasquale, Colella e la strada, debba sostituire alla prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 10 77;

Che quale possessore di altro terreno nella medesima contrada, esteso ettari 3 40 12, confinante Sborgia, Di Pasquale, Mincarclli e Di Sanctis, debba sostituire alla prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 15 65;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 19 66, confinante Colella, Giannasali, Di Girolamo e la stradella, debba commutare la prestazione solita nella corrispondente rendita in danaro di centesimi 68;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 13 20, confinante Colella, Di Fabro, Leporini, Palma ed il fosso, debba sostituire alla prestazione solita la rendita annua in danaro di centesimi 85;

Che pel terreno nella stessa contrada esteso are 32 34, confinante Di Fabio, Partenza ed il fosso, debba sostituire all'antica prestazione in generi l'annua rendita di lire 1 40;

Che per altro terreno posto in detta contrada, esteso are 16 46, confinante Di Sanctis, Di Pasquale, Sborgia e la strada, debba sostituire alla prestazione in generi l'annua rendita di lire 1 01;

Che per altro terreno posto come sopra, esteso ettari 4 85 30, confinante Tassoni, Leporini, Eleuterio e la strada, alla prestazione solita debba sostituire l'annua rendita in danaro di lire 21 88;

Che per altro terreno nella stessa contrada della superficie di are 60 47, confinante De Tomis, Colella e Di Pasquale, debba commutare la solita prestazione in generi in annua rendita di lire 2 12;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso ettari 2 42 74, confinante De Tomis, Colella, Pulzinetti, Di Sanctis e la strada, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita di lire 12 44;

Che pel terreno anche in contrada Borea, esteso ettari 1 72 20, confinante Di Tomis, Tassoni, la strada pubblica e la vicinale, debba commutare l'antica prestazione in rendita annua di lire 7 94;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 75 60, confinante Tassoni, Leporini, D'Angelo, Mincarelli e la strada, debba commutare la prestazione in generi in rendita annuale di lire 3 40 in danaro;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 18 40, confinante Eleuterio, Colella e la strada, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita di centesimi 82;

Che pel terreno, contrada istessa, esteso are 90 71, confinante Colella, Di Sanctis, Eleuterio e le strade, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita di lire 3 61;

Che per altro terreno contrada medesima, esteso are 45, confinante Di Pasquale, Cataldo e le strade, debba la prestazione in generi andar sostituita in quella di annua rendita in danaro di lire 1 80;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 37, confinante Landucci, Salmasiccia e la vigna del signor Di Pasquale, debba all'antica prestazione essere sostituita l'altra in danaro di annue lire 1 30;

Che per altro terreno sito nella contrada Solagna e Fontecchio, esteso are 26, in confine Di Girolamo, Di Matteo, la vigna propria ed il fosso Fontecchio, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 1 49;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 20 16, confinante Tassoni, Di Tomis, fosso Fontecchio ed esso Di Pasquale, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita di cent. 94;

Che pel terreno, contrada Solagna, della superficie di are 29 54, confinante Di Girolamo e D'Alberto, debba commutare la prestazione in generi in annue lire 1 64;

Che pel terreno in detta contrada, esteso are 11, confinante le strade e Di Girolamo Domenicantonio e Valerio, debba commutare l'antica prestazione in annui cent. 46;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 18, confinante Di Girolamo, D'Alberto e De Sanctis, debba alla prestazione in generi sostituire quella corrispondente in danaro in centesimi 81;

Che per altro terreno in contrada medesima, esteso are 10 08, confinante Palmerini a tre lati e la strada, debba sostituire alla prestazione l'annua rendita in danaro di cent. 60;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 19 04, confinante De Sanctis, Eleuterio, Case Rampigne e Di Matteo, debba l'antica prestazione essere commutata in rendita annua in danaro di cent. 88;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 4 31, confinante Di Pasquale Luigi, Di Matteo e l'orto proprio, debba all'antica prestazione sostituire quella in danaro di cent. 28;

Che pel terreno contrada Solagna e Fontecchio, esteso are 45 35, confinante Tassoni, Crocetti, fosso Fontecchio e strada, debba commutare la solita prestazione in annua rendita eguale di lire 2 94;

Che pel terreno contrada Solagna e Valle, esteso ettari 2 16 55, confinante Crocetti a diversi lati, D'Amico, gli orti e la strada, debba commutare la vecchia prestazione in rendita eguale di annue lire 10 63;

Che per altro terreno contrada Solagna, esteso are 12 60, confinante a due lati Di Pasquale Luigi, la strada e Di Pasquale Biagio, debba alla prestazione in generi sostituire quella annua in danaro di cent. 72;

Che pel terreno nella stessa contrada, esteso ettari 4 00 12, confinante Di Pasquale, D'Eleuterio, D'Amico, Di Sanctis, la strada ed altri, debba commutare la prestazione in natura in rendita annua in danaro di lire 19 40;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 16 30, confinante Di Pasquale, Biagio e Luigi, ed il precedente fondo, debba sostituire alla prestazione in genere la rendita annua in danaro di cent. 74;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 66 87, confinante Di Sanctis, Crocetti e la strada, debba sostituire alla prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 2 66;

Ed in fine che per altro fondo sito nella contrada medesima, esteso are 52 40, confinante Crocetti a due lati, Di Pasquale Luigi e la strada, debba sostituire all'antica prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 2 23. Totale della rendita in danaro dovuta dal signor Di Pasquale Vincenzo di Federico lire 144 15.

59. Che Luigi Di Pasquale fu Liborio, possessore di un terreno posto anche in tenimento di Caprara, contrada Borea, esteso are 13 44, confinante Esposito Fortunato, Mincarelli e Di Pasquale Vincenzo, debba commutare la prestazione in generi in rendita corrispondente in annui cent. 87;

Che pel terreno posto nella stessa contrada, confinante Esposito Fortunato, D'Alberto e De Tomis, esteso are 11 42, debba commutare l'antica prestazione in rendita annua di cent. 74;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 46 56, confinante Esposito Fortunato, Di Pasquale Vincenzo, Colella e la strada, debba per la prestazione in genere l'annua rendita in danaro di lire 2 67;

Che pel terreno sito come sopra, esteso are 64 84, confinante D'Alberto, Di Girolamo e le strade a due lati, debba per la prestazione in generi la annua rendita in danaro di lire 2 84;

Che per altro terreno sito anche come sopra, esteso are 62 80, confinante D'Alberto, il detto Esposito, Pompa ed il fosso, debba per l'antica prestazione in genere l'annua rendita in danaro di lire 3 75.

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 9 60, confinante Crocetti, detto Esposito e la stradella, per la prestazione in genere, debba l'annua rendita in danaro di cent. 62;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 82 94, confinante Di Pasquale Vincenzo a due lati e la strada, Crocetti e D'Alberto, mediante la stradella, debba per la solita prestazione in genere l'annua rendita in danaro di lire 3 23;

Che pel terreno sito come sopra, esteso ettari 5 62 70, confinante Di Pasquale Vincenzo a due lati, Pietrangeli, Mincarelli, gli orti ed il fosso, debba alla prestazione in generi sostituire l'annua rendita in danaro di lire 20 93;

Che pel terreno sito come sopra, esteso ettari 1 54 40, confinante Di Pasquale Vincenzo a due lati, Sborgia Emanuele, Pietrangeli Sabatino e strada, debba alla prestazione in generi sostituire l'annua rendita in danaro di lire 9 19;

Che per altro terreno sito come sopra, in contrada Borea, della superficie di are 35 04, confinante Giannascoli, Partenza, Di Fabio, Pignoli e fosso per la solita prestazione in generi, debba l'annua rendita di lire 2;

Che per altro terreno anche in contrada Borea, esteso ettari 1 83 07, confinante Colella, Di Pasquale, Di Girolamo, e la strada, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 11 10;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso ettari 2 01 55, confinante Colonna, Di Pasquale Vincenzo, le vigne proprie e la strada, debba per la prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 3 21;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 84 56, confinante Mincarelli, Mutignani, vigna propria e la strada, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 2 26;

Che pel terreno sito come sopra, esteso ettari 2 17 70, confinante Mutignani, fosso Fontecchio e la strada, debba sostituire all'antica prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 10 51;

Che per altro terreno in contrada Solagna, esteso are 45 68, confinante D'Alberto, De Sanctis, Sborgia e la strada, debba commutare l'antica prestazione in generi in annue lire 2 03;

Che per altro terreno sito anche in contrada Solagna, esteso ettari 2 02 06, confinante Di Matteo, Senati, i terraggi e le strade, debba l'antica prestazione andar commutata in annua rendita in danaro di lire 9 66;

Che per altro terreno posto nella stessa contrada, esteso are 2 32, confinante Di Pasquale Vincenzo, Di Matteo, Pulzinetti e l'orto proprio, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita in danaro di cent. 15;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 21 85, confinante Di Matteo, Pulzinetti, Di Girolamo, Collalto ed orto proprio, debba all'antica prestazione sostituire quella annua di lire 1 43;

Che per altro terreno sito in contrada Solagna o Valle, esteso ettari 1 84 30, confinante Pietrangeli, Brenda, D'Amico, Palmerini e la strada, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 8 63;

Che per altro terreno sito nella stessa contrada Solagna o Valle, esteso are 38 05, confinante Di Pasquale Vincenzo e Biagio, gli orti e la strada, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 2 47;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 25 78, confinante Di Pasquale Vincenzo in tutti i lati, debba sostituire alla vecchia prestazione l'annua rendita in danaro di lire 1 27;

Che pel terreno nella stessa contrada, esteso ettari 1 29 84, confinante Di Girolamo, Mutignani, Deodante, Di Pasquale Vincenzo e Biagio, debba commutare l'antica prestazione in generi in rendita annuale in danaro di lire 5 90;

Che per altro terreno sito come sopra, contrada Borea, della estensione di are 10 92, confinante Di Pasquale, Collalto, Tassone, terraggi e D'Angelo, debba commutare l'antica prestazione in generi in annue lire 0 62;

Che per altro terreno nella stessa contrada Borea, esteso are 10 90, confinante Di Pasquale, Mutignani e la strada e la vigna propria, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di cent. 37. Totale dell'annua rendita in danaro dovuta dal sig. Luigi Di Pasquale di Pasquale, lire 106 45.

60. Che Nicola, Maria, Dorotea, Di Pasquale fu Carlo, possessori di un terreno esteso are 60 47, confinante Di Girolamo, Di Pasquale Vincenzo, Leporini e la strada, debbano in luogo della prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 2 93.

61. Che Filiberto Pasquale di Vincenzo, quale possessore di un terreno anche in contrada Borea, esteso are 56, confinante D'Alberto, Di Pasquale, Di Girolamo, fosso, debba commutare l'antica prestazione in generi in rendita annuale in danaro di lire 3 34;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 20 64, confinante D'Alberto, Mincarelli, Di Pasquale e la strada, debba commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita di lire 1 21;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 16 30, confinante D'Alberto Antonio e Camillo, Di Girolamo, Di Vincenzo Pasquale, debba per l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 06;

Che per altro terreno in contrada Solagna o Fontecchio, esteso are 48 71, confinante Di Pasquale Vincenzo, Di Fabio, Esposito Fortunato e fosso Fontecchio, debba per l'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 2 87. Totale della rendita annuale dovuta in danaro lire 8 48.

62. Che Biagio Di Pasquale fu Nicola, quale possessore di un terreno contrada Solagna o Valle, esteso are 11 77, confinante Pietrangelo, Coletti dico Crocetti, Di Pasquale Luigi e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danno di lire 0 51;

Che quale possessore di altro terreno nell'istessa contrada, esteso are 60 70, confinante Di Pasquale Luigi e Vincenzo e D'Amico, debba commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 2 49;

Che per altro terreno in contrada Solagna, esteso are 5 26, confinante Crocetti, Di Pasquale Girolamo, D'Alberto e Di Pasquale Luigi, debba commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita di cent. 26;

Che per altro terreno in contrada

Solagna o Valle, esteso are 23 86, confinante Di Girolamo, Costantini, Crocetti e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 19. Totale dell'annua rendita in danaro dovuta di lire 4 45.

63. Che Girolamo Palmerini fu Florideo, quale possessore di un terreno posto in Caprara, contrada Solagna, dell'estensione di ettari 1 98 72, confinante Di Pasquale Vincenzo e la strada in tutti i lati, debba all'antica prestazione in generi sostituire l'annua rendita in danaro di lire 8 44;

Che per altro terreno, sito nel luogo istesso contrada Solagna o Valle, esteso are 40 31, confinante Di Pasquale Luigi, D'Amico e la strada a due lati, debba sostituire all'antica prestazione in generi un'annua rendita in danaro di lire 2 24;

Che per altro terreno, posto in tenimento di Moscufo contrada Valle Scorza, esteso ettari 2 55 33, confinante Di Mario, la strada e fosso Fontecchio, debba commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 9 60. Totale dell'annua rendita in danaro dovuta lire 20 28.

64. Che Filippo Palma fu Nicola, quale possessore di un terreno in tenimento di Caprara contrada Borea, esteso are 4 46, confinante Di Pasquale, Di Fabio, Pignoli ed il fosso, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita corrispondente di cent. 29;

65. Che Vincenzo Pompa fu Antonio, possessore di terre in detta contrada Borea, estese are 47 70, confinante Di Alberto, Di Pasquale, Esposito e i terraggi proprii, debba per la solita prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 2 83;

66. Che Antonio Passeri, quale possessore di un terreno in detta contrada Borea, esteso are 1 84, confinante Pignoli, Di Pasquale, Vincenzo e Luigi ed il fosso, debba commutare la prestazione in genere in annua rendita di centesimi 12.

67. Che Sabatino Pietrangelo fu Vincenzo, pel terreno che possiede in Caprara, contrada Borea, esteso are 88 35, confinante Di Pasquale Luigi e Vincenzo e gli orti vicino all'abitato, debba per l'antica prestazione l'annua rendita di lire 4 89;

Che per altro terreno sito nel luogo istesso, della superficie di are 80 63, confinante Esposito Fortunato, Di Pasquale Luigi, D'Alberto e le strade, debba per la prestazione in genere l'annua rendita di lire 4 95;

Che per altro terreno in detto luogo, contrada Solagna o Valle, esteso are 12 27, confinante Di Pasquale Luigi e Biagio e la strada, debba per la solita prestazione l'annua rendita di centesimi 71. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 10 55.

68. Che Vincenzo Papa fu Francesco, possessore di un terreno posto in Caprara, contrada Solagna, esteso are 14 28, confinante Di Pasquale eredi di Antonio, Di Matteo, D'Alberto e gli orti, debba commutare la solita prestazione in generi in annua rendita di centesimi 82;

Che per altro terreno posto nella contrada Borea, esteso are 26 56, confinante Mincarelli, Colonna, la strada e la vigna propria, debba commutare l'antica prestazione in rendita annua in danaro di lira 1. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 1 82.

69. Che Cosimo Pignoli fu Massimantonio, quale possessore di un terreno posto in tenimento di Villa Caprara, contrada Solagna, esteso are 2 70, confinante Palma, Di Fabio, vigna propria, e Di Pasquale Luigi, debba per la prestazione in generi corrispondenti l'annua rendita in danaro di centesimi 18;

Che per altro terreno posto in detto luogo, contrada Borea, esteso are 24 52, confinante D'Alberto, Carolina ed eredi di Michele, Landucci e Mutignani, debba all'annua prestazione in generi, quella sostituire in danaro di lire 1 09;

Che per altro terreno sito come sopra, contrada Solagna e Fontecchio, esteso are 12 28, confinante Leporini, Di Pasquale Vincenzo, il fosso Fontecchio e la vigna propria, debba alla antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di centesimi 80;

Che per altro terreno sito in contrada Solagna, esteso ettari 1 18 90, confinante D'Alberto, Tassoni e Di Girolamo, alla solita prestazione in generi sostituire l'annua rendita in danaro di lire 3 58;

Che per altro terreno posto nella detta contrada, esteso ettari 1 52 94, confinante Di Girolamo, D'Alberto, Luciani e Di Sabatino, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 4 56. Totale della rendita annuale dovuta in danaro lire 10 21.

70. Che Pietro Partenza, fu Carminantonio, quale possessore di un terreno posto in detto luogo, contrada Borea. esteso are 5 62, confinante Di Pasquale Luigi e Vincenzo, Giannascoli ed il fosso, debba sostituire alla prestazione in genere un'annua rendita in danaro di centesimi 36.

71. Che Pulzinetti Ippolito, fu Camillo, possessore di un terreno nella stessa contrada Borea, esteso are 51 60, confinante con Di Pasquale, Leporini, Mincarelli ed Eleuterio, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita di lire 3 10;

Che per altro terreno sito in detto luogo, contrada Solagna, esteso are 2 52, confinante Di Pasquale a due lati, l'orto proprio e Di Matteo, debba all'antica prestazione sostituire quella in danaro in annua rendita di cent. 16. Totale della rendita annua in danaro dovuta lire 3 26.

72. Che Vincenzo Palmerini fu Andrea, possessore di un terreno sito nel luogo istesso, contrada Solagna, esteso are 54 94, confinante Forcone, Verdone ed il terraggio proprio, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita in danaro di lire 2 81.

73. Che Vincenzo Sborgia fu Emanuele, possessore di un terreno posto nel luogo istesso, contrada Solagna, esteso are 28 20, confinante Di Girolamo, Crocetti e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 61;

Che il medesimo, possessore di altro terreno, posto nella stessa contrada, esteso are 14 70, confinante Di Girolamo, Sborgia Vincenzo ed il fosso Fontecchio, nonchè Di Matteo, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita eguale in danaro di centesimi 96;

Che per altro terreno sito come sopra, contrada Solagna, e Fontecchio, esteso are 13 90, confinante Crocetti, Sborgia, il fosso Fontecchio, debba commutare la solita prestazione in genere in annua rendita eguale di cent. 92. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 3 49.

74. Che Liborio Sborgia fu Emanuele, possessore di un terreno posto in detto luogo, in contrada Borea, esteso are 52 32, confinante Di Pasquale a due lati, De Sanctis, Sborgia Emanuele, debba commutare l'annua prestazione solita in rendita annua in danaro di lire 3 10.

75. Che Antonio Sborgia fu Emanuele, quale possessore di un terreno posto in detto luogo, contrada Solagna, esteso are 23 37, confinante Di Girolamo, Di Tomis, Mattozzi e la strada, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 1 36;

Che il medesimo, possessore di altro terreno posto nel luogo istesso, contrada Solagna, esteso are 32 26, confinante De Tomis, Mattozzi, D'Alberto e la strada, debba sostituire all'antica prestazione quella annua in danaro di lire 1 49. Totale della rendita annua dovuta in danaro lire 2 85.

76. Che Emanuele Sborgia fu Giuseppe, quale possessore di un terreno posto nel detto luogo, contrada Borea, esteso are 52 32, confinante Di Pasquale Luigi e Vincenzo, Sborgia Liborio e Di Sanctis, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 3 22.

77. Che Ebora Tassoni fu Michelangelo, posseditrice di un terreno posto nello stesso luogo in contrada Borea, esteso are 19 52, confinante Di Tomis a due lati, Di Pasquale e la strada, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 16;

Che la medesima posseditrice di altro terreno posto nel luogo medesimo, contrada Solagna e Fontecchio, esteso are 8 55, confinante D'Alberto, Vernamonte, Di Pasquale e la vigna propria, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 31. Totale dell'annua rendita in danaro dovuta lire 1 47.

78. Che Pietro Tassoni fu Michelangelo, possessore di un terreno posto nel luogo istesso, contrada Borea, esteso are 20 92, confinante Di Pasquale a due lati, i terraggi dello stesso Tassoni e la strada, debba commutare la antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 1 02.

79. Che De Tomis Giuseppe fu Domenicantonio, quale possessore di un terreno sito in tenimento di Villa Caprara, contrada Borea, esteso are 36 12, confinante Di Girolamo, Di Pasquale, Esposito ed il fosso, debba commutare l'antica prestazione in annue lire 1 71;

Che per altro terreno sito come sopra, della estensione di are 47 04, confinante Di Pasquale a due lati, Cataldo e la strada, debba sostituire alla prestazione in genere l'annua rendita in danaro di lire 2 57;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso ettari 1 52 52, confinante Tassoni, Di Pasquale, Colella e la strada, per l'antica prestazione debba l'annua rendita in danaro di lire 6 51;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 10 08, confinante Di Pasquale, Di Girolamo e Colella, debba all'annua prestazione in generi sostituire la rendita annua in danaro di centesimi 55;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 23 37, confinante Sborgia a due lati, Mattozzi e la strada, per la solita prestazione debba l'annua rendita in danaro di lire 1 10;

Che pel terreno sito in detto luogo, contrada Solagna e Fontecchio, esteso are 13 44, confinante esso De Tomis, il fosso e la strada, per la prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di centesimi 69;

Che pel terreno nella contrada stessa, esteso are 10 36, confinante Di Girolamo, Di Pasquale, la vigna propria ed i terraggi, invece della prestazione in generi debba l'annua rendita corrispondente di centesimi 50;

Che per altro terreno posto nel luogo istesso, contrada Solagna, esteso are 71 60, confinante Tassoni, D'Alberto e De Tomis, invece della solita prestazione in generi debba l'annua rendita di lire 2 01;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 83 15, confinante Mutignani, Tassoni, esso stesso, i terraggi ed il fosso, debba l'annua rendita in danaro di lire 1 42. Totale della rendita dovuta in danaro lire 17 06.

80. Che Cosimo Tassoni fu Alessandro, possessore di un terreno in Caprara, contrada Borea, esteso are 14 30, confinante Fortunato, Tassoni Cesidio, Leporini, Palma e la strada, debba commutare la solita prestazione in generi in annua rendita di cent. 50;

Che per altro terreno posto in contrada Solagna, esteso are 25 50, confinante Tassoni Cesidio, Luciani, Di Michele ed il fosso, debba commutare l'annua prestazione in generi in annua rendita di lire 1 11;

Che per altro terreno sito nella contrada istessa, esteso are 90 70, confinante Cesidio Tassoni, D'Amico ed Alberto, per l'antica prestazione debba l'annua rendita in danaro di lire 3 03;

Che per altro terreno posto come sopra, esteso ettari 1 76 36, confinante Tassoni Cesidio a due lati, Tassoni eredi di Giuseppe e De Cesaris, per la solita prestazione debba l'annua rendita in danaro di lire 5 63;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 35 44, confinante i signori Tassoni, Eleuterio e la strada, invece della prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di lire 1 61;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 30 24, confinante i signori Tassoni e D'Alberto, invece della prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di lire 1 14;

Che per altro terreno posto come sopra, esteso are 37 80, confinante Partenza, Memmo e Tassoni, invece della prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di lire 1 48. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 14 50.

81. Che Cesidio Tassoni, fu Alessandro, possessore di un terreno, sito a Caprara, contrada Borea, esteso are 14 30, confinante con Tassoni Cosimo, Di Pasquale, la strada pubblica e vicinale, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di centesimi 50;

Che per altro terreno, posto in detto luogo, contrada Solagna e Fontecchio, della superficie di are 16, confinante Di Pasquale Costantino, fosso Fontecchio e strada, invece della solita prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di lire 1 04;

Che per altro terreno, contrada Solagna o Valle. esteso are 33 26, confinante Costantini, Crocetti, Di Girolamo e le strade a due lati, invece della solita prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di lire 1 63;

Che per altro terreno, contrada Solagna, esteso are 38 65, confinante Crocetti, Di Sanctis, Scurti e la strada, per l'antica prestazione debba l'annua rendita in danaro di lire 1 73;

Che per altro terreno posto in detto luogo, contrada Solagna, esteso are 20 16, confinante Tassoni Cosimo, Luciani ed il fosso, per la prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di centesimi 88;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 64 70, confinante D'Alberto a due lati, Tassoni Cosimo e D'Amico, invece dell'antica prestazione debba l'annua rendita in danaro di lire 2 19;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 17 30, confinante D'Amico a due lati, De Cesaris ed il fosso, invece dell'antica prestazione debba l'annua rendita in danaro di centesimi 59;

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso ettari 1 81 40, confinante D'Amico, D'Alberto, Tassoni, De Cesaris, invece della solita prestazione in genere debba l'annua rendita in danaro di lire 6 33;

Che per altro terreno in detta contrada, esteso are 55 43, confinante i signori Tassoni e De Cesaris, invece della solita prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di lire 1 10;

Che per altro terreno in detta contrada, esteso are 37 80, confinante Tassoni, Memmo, Eleuterio, la strada, invece della prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di centesimi 76;

Che per altro terreno sito nella contrada stessa, della estensione di are 34 46, confinante Tassoni, De Tomis, D'Alberto, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita di lire 1 27;

Che per altro terreno infine sito come sopra, dell'estensione di are 45 20, confinante Tassoni a due lati, Tassoni Pietro ed Eleuterio, debba all'antica prestazione in generi sostituire l'annua rendita corrispondente di lire 0 74. Totale della rendita annuale dovuta in danaro lire 18 76.

82. Che Cristina Verdone fu Giuseppe, quale posseditrice di un terreno sito anche in Caprara, contrada Solagna, esteso are 31 08, confinante Palmerini, Forcone, Verdone Luisa e terraggi propri, debba sostituire all'antica prestazion in generi l'annua rendita di lire 1 96.

83. Che Luisa Verdone fu Pasquale,

posseditrice di un terreno posto in detto luogo e contrada, esteso are 27 48, confinante Forcone, Palmerini, Di Fabio, Verdone Cristina ed i terraggi propri, debba commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita di lire 1 78.

84. Che Ferdinando D'Alberto fu Michele; quale possessore di un terreno posto in tenimento di Moscuto, contrada Valle Scorza, dell'estensione di are 32 76, confinante Di Girolamo, Deodante e Chiara a due lati, Di Girolamo Pasquale ed il fosso, debba commutare l'annua prestazione in generi in annua rendita in danaro di lire 1 15;

Che quale possessore di altro fondo in detta contrada, della superficie di are 38 64, confinante Di Girolamo a tre lati ed il fosso al quarto lato, per la prestazione solita in generi debba l'annua rendita di lire 1 85. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 3.

85. Che Gaetano Controguerra fu Donato, possessore di un terreno sito in Pianella, contrada Sperella, esteso are 28 56, confinante Ferrone, Scurti e Papa, alla prestazione in generi debba sostituire l'annua rendita in danaro di lire 1 43.

86. Che Rosa e Giuseppe di Donato, possessori di un terreno sito in Caprara, contrada Solagna, esteso ettari 1 21, confinante Memmo, il fosso, Mutignani e la strada, debba commutare l'annua prestazione in generi in rendita annuale in danaro di lire 5 42.

87. Che Giosafat Di Girolamo fu Buonomo, possessore di un terreno sito come sopra in contrada Solagna, confinante Partenza, Tassone, Pignoli, Di Girolamo ed il fosso, debba commutare la prestazione in generi in annue lire 2 04;

Che il medesimo pel terreno sito come sopra, esteso are 55 77, confinante Di Girolamo a due lati, D'Alberto ed il fosso, debba per l'antica prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 2 04. Totale dell'annua prestazione dovuta in danaro, lire 4 08.

88. Che Antonio Di Girolamo fu Buonomo pel terreno sito anche in contrada Solagna, esteso are 45 77, confinante Di Girolamo a due lati, Pignoli ed il fosso, per la prestazione solita in generi debba l'annua rendita di lire 2 04;

Che per altro terreno sito come sopra, esteso are 45 77, confinante Di Girolamo, Pignoli a due lati ed il fosso, per la solita prestazione in generi debba l'annua rendita in danaro di lire 2 04. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro, lire 4 08.

89. Che Felice Luciani fu Pasquale, possessore di un terreno posto in Caprara, contrada Solagna, dell'estensione di ettari 1 86 46, confinante Tassoni, Di Michele, D'Alberto, Pignoli, debba commutare la prestazione in generi in annua rendita di lire 6 32.

90. Che Domenico Di Michele fu Andrea, possessore di un terreno sito anche in contrada Solagna, esteso are 50 45, confinante Tassoni, Luciani, D'Alberto ed il fosso, debba per l'antica prestazione in generi pagare l'annua rendita in danaro di lire 1 76;

Per altro terreno sito in Moscufo, contrada Valle Scorza, esteso are 24 35, confinante Di Girolamo a due lati, De Blasiis ed il fosso, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di cent. 97. Totale della rendita dovuta in danaro, lire 2 73.

91. Che Sabatino Di Marco fu Michele, possessore di un terreno in tenimento di Moscufo, contrada Valle Scorza, esteso ettari 2 40 32, confinante Palmerini, Di Michele, De Cellibus e la strada, debba per l'antica prestazione in genere l'annua rendita in danaro di lire 12 11.

92. Che Vincenzo Mutignani fu Matteo, possessore di un terreno in tenimento di Caprara, contrada Solagna, esteso ettari 1 82 26, confinante Di Donato, De Tomis, il fosso e la strada, debba sostituire all'antica prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 5 15.

93. Che Pietro Partenza fu Massimantonio, possessore di un terreno posto in contrada Solagna, esteso are 18 50, confinante Tassoni, Di Girolamo e Tassoni erede di Giuseppe, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 1 11.

94. Che Domenico Papa fu Giuseppe, possessore di un terreno posto in tenimento di Pianella, contrada Sperella, esteso ettari 1 34 87, confinante Colella, Scurti, Forcone ed il fosso, debba sostituire all'antica prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 4 20;

Che per altro terreno posto nella stessa contrada Sperella, esteso ettari 1 00 78, confinante Controguerra, Tassoni, Scurti ed il fosso, debba sostituire all'antica prestazione l'annua rendita di lire 3 21. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 7 41.

95. Che Giovanni Di Sabatino fu Massimantonio, possessore di un terreno posto in Caprara, contrada Solagna, esteso are 9 44, confinante Pignoli a due lati, Di Girolamo ed il fosso, debba all'antica prestazione sostituire l'annua rendita in danaro di lire 0 16.

96. Che Vincenzo Scurti fu Domenico, quale possessore di un terreno sito in Pianella, contrada Sperella, esteso ettari 1 42 77, confinante Papa, Controguerra, Forcone ed il fosso, debba commutare l'antica prestazione in annua rendita in danaro di lire 4 65;

Che per altro terreno posto nella stessa contrada Sperella, esteso ettari 1 00 78, confinante Valignani, Papa, Tassoni e Forcone, debba sostituire alla prestazione in genere l'annua rendita in danaro di lire 3 37. Totale dell'annua prestazione dovuta in danaro lire 8 02.

97. Che Cosimo Scurti fu Vincenzo, possessore di un terreno in Caprara, contrada Solagna, esteso are 92 40, confinante Eleuterio Tassoni e Matozzi, debba sostituire alla prestazione in genere l'annua rendita in danaro di lire 3 95.

98. Che Nicola, Antonio, Concetta, Maria, Domenica Tassoni, possessori di un terreno sito in Pianella, contrada Sperella, confinante Valignani, Papa, Scurti ed il fosso, esteso are 76 45, debbano commutare la vecchia prestazione in annua rendita in danaro di lire 2 43;

Che per altro terreno posto in Caprara, contrada Solagna, esteso ettari 1 65 44, confinante Tassoni, eredi di Giuseppe, e Cesidio, Da Cesaris e Tassoni Cosimo, debbano per l'antica prestazione corrispondere l'annua rendita in danaro di lire 6 91. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 9 34.

99. Che Aniceto, Giovanni, Fiorenzo ed Enrichetta Tassoni, quali possessori di un terreno posto in Caprara, contrada Solagna, esteso ett. 2 62 03, confinante Pignoli, Di Girolamo, Partenza e Tassoni Cesidio, debbano in luogo della prestazione in generi l'annua rendita in danaro di lire 9 20.

Che per altro terreno, sito come sopra, esteso are 53 75, confinante Scurti, Tassoni, Eleuterio e la strada, debbano invece dell'antica prestazione l'annua rendita in danno di lire 2 27;

Che i medesimi per altro fondo, sito come sopra, della superficie di are 66 35, confinante Tassoni, De Tomis e De Riseis, in luogo del decimo dei generi corrispondenti, debbano l'annua rendita in danaro di lire 2 54;

Che per altro terreno nella stessa contrada, esteso are 2 52, in confine De Tomis a due lati, essi stessi e Di Giovanni Sabatino, debbano in luogo della prestazione in genere l'annua rendita di centesimi 04. Totale dell'annua rendita dovuta in danaro lire 14 05

100. Che Michelangelo Vernamonte fu Giovanni, per un terreno posto ancora in contrada Solagna, esteso are 48 70, confinante D'Alberto in tre lati e Luciani, debba commutare la prestazione in generi dovuta per detto terreno l'annua rendita in danaro di centesimi 78.

101. Che Corinto, Michele, Livino e Sofia Di Pasquale fu Antonio, quali possessori di un terreno, esteso are 22 84, confinante Di Girolamo, Marianna e Pasquale, Di Pasquale e la strada, debbano commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita in danaro di centesimi 80;

Che per altro terreno, sito come sopra in contrada Solagna, esteso are 15 13, in luogo della solita prestazione in generi, debbano l'annua rendita di centesimi 62. Tale terreno confina con Di Pasquale Vincenzo, D'Alberto, Crisante e la strada. Totale dell'annua prestazione dovuta in danaro lire 1 42.

102. Che Dorotea, Concetta, Anna Egidia e Filotea Tassoni fu Benigno, quali posseditrici di un terreno posto come sopra contrada Borea, esteso are 13 45, confinante Di Pasquale Giuseppe, De Tomis Giuseppe, Eleuterio Andrea e strada, debbano commutare l'antica prestazione in generi in annua rendita in danaro di centesimi 84.

Si dichiara intanto che la liquidazione in annua rendita in danaro delle dovute prestazioni si è fatta dallo istante, come sopra è detto col criterio ed alla base dei pagamenti eseguiti, giusta la media decennale ragguagliata al prezzo decennale dei generi.

Sulla medesima istanza i suddetti convenuti restano formalmente interpellati ad accettare o contraddire fra sessanta giorni la liquidazione come sopra fatta dallo istante delle prestazioni dovute da essi in natura, e ciò in conformità del n. 7 dell'articolo 7 della citata legge 8 giugno 1873.

In pari tempo restano citati a comparire nella terza udienza che ricade immediatamente dopo decorso il termine di sessanta giorni, e propriamente nella udienza dei sette (7) del prossimo venturo mese di agosto, dinanzi il tribunale civile della provincia del Primo Abruzzo Ultra, sedente in Teramo per sentir dichiarare commutata la prestazione in generi per ciascun individuo nei modi di sopra indicati, e con le proporzioni stabilite in annua rendita in danaro, giusta la liquidazione fattane dallo istante, ed in caso di contraddizione o contumacia sentire nominare un perito e tre arbitri, i quali procedano alle operazioni loro demandate con l'art. 12, nn. 2 e 4 della ripetuta legge 8 giugno 1873, con la condanna alle spese del giudizio nelle proporzioni, a seconda dei casi, stabilite dall'articolo 18 della legge istessa.

Restano inoltre invitati a prendere comunicazione presso la cancelleria del tribunale civile di Teramo della decisione dell'abolita Gran Corte civile degli Abruzzi del 19 febbraio 1842, e dei certificati delle mercuriali, ove trovansi già depositati.

Il procuratore sig. Carlo Petroncelli con l'assistenza dell'avvocato sig. Federico De Albentiis, rappresenterà lo istante dinanzi al tribunale civile di Teramo, salvo ogni diritto, ragione ed azione. 2484

CARLO PETRONCELLI - F. DE ALBENTIIS

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

In coerenza al disposto dell'art. 87 del regolamento 8 ottobre 1870 per la Amministrazione del Debito Pubblico, si fa noto che il tribunale civile di Pisa con opportuno decreto in data 15 novembre 1876, sulla concorde istanza dei signori dott. Salvadore *quondam* Benedetto Salvadori e ingegnere Italo del detto Salvadore Salvadori, come unico figlio ed unico erede della fu signora Sofia Taddeoli maritata Salvadori, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a fare nell'interesse dei prefati richiedenti e senza responsabilità di essa Direzione il cambiamento da nominale al portatore della rendita 5 per 0[0] di annue lire 2040 che resulta dal certificato di n. 753 di iscrizione e n. 9754 del registro di posizione, stato rilasciato dalla Direzione di Firenze sotto dì 10 ottobre 1863 nel nome di Salvadori dottor Salvadore del fu Benedetto.

Pisa, li 30 gennaio 1877.

2531 F. GRASSI proc.

Strade comunali obbligatorie.

PROVINCIA DI PARMA.

Comuni di Berceto e Calestano

Strada consortile dalla nazionale della Spezia contro Berceto al Rio Spigone sopra Calestano.

Appalto dei lavori di costruzione:

a) *Del tronco, nel comune di Berceto, dalla strada nazionale della Spezia al Rio di Fugazzuolo, della lunghezza di metri* 8135 50.

b) *Del tronco, nel comune di Calestano, dal Rio Fugazzuolo al luogo detto i Salti del Diavolo, della lunghezza di m.* 5497 20.

Il sottoscritto dottor Dante Volpi notaro, residente in Parma, fa noto:

Che nell'incanto tenutosi oggi a suo ministero sono stati appaltati i due tronchi di strada suddetti riuniti in un sol lotto per la somma di lire 238,600.

E che il termine utile per presentare offerte in ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di deliberamento scadrà a mezzodì del giorno 2 giugno prossimo.

Tali offerte dovranno farsi nello studio del sottoscritto, posto in Parma, vicolo Palma, n. 23.

Parma, 23 maggio 1877.

2542 D. VOLPI.

Trib. civ. di Casale Monferrato.

Svincolo di malleveria.

(2ª *pubblicazione*).

Si rende noto per gli effetti di cui all'art. 38 della legge sul notariato che il cav. Manacorda Giuseppe, già esercente notaio alla residenza di Oddalengo Grande, ha presentato al tribunale civile di Casale la dimanda di svincolo della cauzione notarile da lui prestata ed iscritta sul certificato 31 dicembre 1862, n. 62619 (nero), 457919 (rosso), della rendita annua di lire 60, per avere cessato da detto esercizio fin dall'anno 1869.

Casale, 12 maggio 1877.

2338 AVV. MICHELE SCAGLIOTTI.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ. di Velletri.

Con ricorso oggi stesso avanzato alla presidenza del tribunale ad istanza della signora Geltrude Vendetta, assistita dal coniuge signor Cesare Nardini, domiciliata a Velletri ed ammessa al gratuito patrocinio con decreto del 15 novembre 1876, si è domandata la nomina di un perito coll'incarico di valutare gli stabili qui a piè descritti pignorati a carico di Fortuna Filippo, domiciliato nella medesima città, con atto di precetto notificato il 20 marzo 1877 e trascritto all'ufficio ipotecario di Velletri li 17 maggio successivo.

1° Casa di abitazione posta nell'interno della città, via Borghese, confinante da due lati il vicolo del Gallo, il principe Ginnetti e la via Borghese, salvi ecc., composta di pianterreno e 3 piani superiori.

2° Utile dominio di vigna nel territorio, contrada il Cigliolo, confinante strada provinciale detta di Lariano, strada del Cigliolo e fosso, salvi ecc.

Velletri, 19 maggio 1877.

2510 F. avv. FERRARI come proc.

DIFFIDAZIONE.

Il sottoscritto procuratore dell'ingegnere signor Alessandro Focardi, domiciliato in via delle Quattro Fontane, num. 19, p. 3°, proprietario della fusione dei grassi in via Labicana, diffida chiunque avesse acquistato dei grassi, a non consegnare la valuta ad Antonio Pallotta, domiciliato in Roma, Borgo Pio, num. 175, il quale ha venduto e vende ad esclusivo conto del signor Focardi, a cui solo può consegnarsi il prezzo senza pericolo del doppio pagamento.

Roma, 25 maggio 1877.

2545 AVV. GIUSEPPE MAJURI proc.

ESTRATTO DI SENTENZA.

(1ª *pubblicazione*).

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile di Larino in camera di consiglio, composta dai signori Fiocca cav. Giovanni, presidente; La Medica Michele e Giorgio Marrano Luigi, giudici, ha reso la seguente sentenza:

Letta la dimanda della nominata Marianicola di Cienso in data 21 marzo 1877, i documenti e prove raccolte, e la requisitoria del Pubblico Ministero;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato signor Marrano;

Ritenuto che, a seguito del deliberato di questo Collegio del 28 dicembre 1874 vennero assunte le analoghe informazioni sull'assenza di Carmine Budano, e dalle medesime è risultato che egli dopo lo sbandamento della truppa napoletana fu assegnato al 1° reggimento fanteria dell'esercito italiano, dal quale disertò nel 16 gennaio 1863, e per tal fatto fu condannato in contumacia a due anni di reclusione militare;

Che dal tempo della diserzione in poi niuna notizia si è di lui più avuta, malgrado le fatte ricerche, e non rimase alcun procuratore;

Ritenuto che l'estratto della deliberazione anzidetta fu affisso alla porta dell'ultimo domicilio del Budano in Montecilfone, e fu pure pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia destinata agli annunzi giudiziari per ben due volte, con l'intervallo prescritto dalla legge, e son decorsi di già sei mesi dall'ultima pubblicazione senza alcun reclamo;

Che ciò posto essendosi adempiuto a quanto sul riguardo dal legislatore è prescritto, torna indispensabile dichiarare l'assenza del cennato Budano;

Per tali motivi

Visti gli articoli 24 e 25 Codice civile, 793 e 794 Codice procedura civile,

Dichiara l'assenza di Carmine Budano, nativo di Casalbordino, domiciliato in Montecilfone, a partire dal 16 gennaio 1873, ed ordina che la presente sia pubblicata e notificata nei modi di legge.

Così deliberato in Larino oggi li 26 marzo 1877. — Firmati: G. Fiocca — M. La Medica — L. G. Marrano estensore — Marras cancelliere — Dritti a debito lire 4 20 — Marras cancelliere.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del procuratore sig. Vietri nell'interesse di Marianicola di Cienso ammessa al beneficio del gratuito patrocinio dei poveri con deliberazione dei 25 maggio 1875.

Larino, 18 aprile 1877.

2363 Il cancelliere MARRAS.

BANDO A QUINTO RIBASSO

Per vendita giudiziale da farsi innanzi la prima sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del 28 giugno 1877, ad istanza dei signori Luigi, Paolo ed Annibale Albertazzi del fu Giuseppe Banchieri, rappresentati dal procuratore Pietro Cavi, in danno di Carolina Mancia, ved. Francioli, e per essa stante la sua morte i suoi eredi Filippo, Leopoldo, Augusto Francioli e questo nel nome, ecc., Luisa Francioli, Giovannucci, e Luigi Bottari coniugi, Amalia Francioli e Carlo Barberi coniugi, Caterina Francioli e Rinaldo Marconi coniugi, domiciliati, ecc.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima assegnato dal perito, diminuito di sette decimi consecutivi, cioè su lire 20,457 88.

Descrizione del fondo.

Casamento posto in Roma al vicolo del Mattonato con ingresso al vicolo Leopardo, n. 10, a forma in tutto e per tutto del bando in atti prodotto.

Roma, 26 maggio 1877.

PIETRO REGGIANI usciere.

2560 del trib. civ. e corr. di Roma.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

È aperto il concorso per la concessione, a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, nº 2336 (Serie 2ª), delle seguenti rivendite di generi di privativa:

Numero progressivo	UBICAZIONE		N. d'ordine	Reddito annuo lordo	Magazzino da cui dipende
	Comune	Borgo o via			
1	Vicchio	Padule	12	81	Borgo San Lorenzo
2	Sesto	Via del Casato	1	250	Firenze 1° Circondario
3	Fiesole	Pian del Mugnone	15	280	Idem
4	Prato	Grignano	25	125	Idem
5	Marradi	Cignato	8	100	Borgo San Lorenzo
6	Signa	Lecore	3	159	Firenze 1° Circondario
7	Certaldo	Via del Mulino	7	235	Empoli
8	Vinci	Tojano	4	167	Idem
9	Firenzuola	Rifredo	14	100	Borgo San Lorenzo
10	Palazzuolo	Via Castelvecchio	2	417	Idem
11	Incisa	Alle Masse	5	105	Firenze 2° Circondario
12	Serravalle	Cantagrillo	5	428	Pistoja

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, del certificato di penalità, dello stato di famiglia, del certificato comprovante lo stato economico, dei documenti infine da cui risultino i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande presentate dopo detto termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso stanno a carico dei concessionari.

Firenze, addì 10 maggio 1877.

2374 *L'Intendente*: CARIGNANI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DEL PRINCIPATO CITERIORE

AVVISO.

Dovendosi provvedere al posto di direttore capo dell'ufficio amministrativo provinciale cui viene assegnato lo stipendio annuo di lire 4000, si invitano coloro che credessero di aspirare a tal posto, a voler far pervenire le loro istanze in carta da bollo, corredate da tutti i documenti che stimeranno valevoli a dimostrare la propria idoneità.

All'istanza dovrà essere allegato:

1° Certificato di nascita;

2° Certificato di buona condotta;

3° Certificato negativo di penalità.

Le istanze saranno indirizzate alla Deputazione provinciale per il Consiglio provinciale, al quale è riservata la nomina al posto suddetto.

Il termine utile per la presentazione delle istanze scadrà il giorno 20 giugno prossimo venturo.

Salerno, 17 maggio 1877.

2485 *Il Prefetto Presidente*: G. MILLO.

INTENDENZA DI FINANZA IN PADOVA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita situata nel comune di Saccolongo, assegnata per le leve al magazzino di Padova, e del presunto reddito lordo di lire 506 77.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Padova, addì 15 maggio 1877.

2481 *L'Intendente*: VERONA.

AVVISO D'ASTA in secondo sperimento d'incanto.

Gl'incanti tenutisi quest'oggi per la vendita del taglio regolare di quattro sezioni del Bosco comunale Inversa e di una sezione dell'altro Bosco Marina, pel prezzo di lire sedicimila cinquecentonovantasette, annunziato coll'avviso d'asta in data 13 maggio corrente, è rimasto deserto.

Si rende noto quindi che alle medesime condizioni segnate nel detto avviso d'asta il giorno 31 andante, alle ore 10 ant., si terrà altro sperimento d'incanto mediante asta pubblica ad estinzione di candela vergine.

Dalla residenza municipale di Casalattico, addì 24 maggio 1877.

Visto — *Il Sindaco*: PIETRO TADDEI.

2558 *Il Segretario*: FILIPPO MANCINI.

(2ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

Innanzi la 2ª sezione del tribunale civile di Roma nella udienza del 26 giugno 1877 dell'utile dominio delle due case riunite in Roma in vicolo di S. Agata (Trastevere) nn. 14 al 18, confinanti la chiesa di S. Agata, la casa delle Stimmate e la detta via, salvi, ecc., sul prezzo offerto dal creditore in L. 15,000.

Ad istanza del creditore espropriante sig. Onorato Capò, domiciliato in Roma piazzetta della Quercia ai Balestrari n. 27, rappresentato dal procuratore signor Lorenzo Giampaoli,

Io sottoscritto usciere nel sullodato tribunale ho pubblicato, e notificato quest'oggi il suddetto bando a termini di legge a seguito della sentenza di questo tribunale 3 aprile 1877 contro il debitore espropriato signor Gaspare Lombardi fu Pasquale, domiciliato via della Lungaretta n. 143, contumace, ed a seguito della ordinanza di destinazione del giorno per lo incanto resa dall'ecc.mo presidente. Gravano su detto stabile l'annuo canone di lire 750, ed il tributo erariale annuo di lire 89 67, e comunale e provinciale in altre lire 70 98. I concorrenti dovranno depositare in cancelleria prima della udienza il decimo del prezzo e le spese approssimative in lire 1400. Si avvertono i creditori iscritti di depositare nella cancelleria le domande di collocazione coi relativi documenti dirette al giudice delegato sig. avv. Michele Finizia nel termine di giorni trenta da oggi.

Roma, 23 maggio 1877.

2516 ENRICO MASTRELLI usciere.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Campobasso in provincia di Molise con sentenza del 14 maggio 1877 ha disposto che l'annua rendita di lire trentacinque sul Debito Pubblico italiano, cinque per cento, intestata alla fu Maria Luisa Cannavina di Vittore, come dai due certificati di Napoli, l'uno del 19 settembre 1862, num. 32356, di lire 30, e l'altro del 22 luglio 1863, num. 78370, di lire 5, col godimento dal 1° gennaio 1877, faccia passaggio libero nelle persone dei di lei fratelli e sorelle, unici e soli eredi, Francesco, Antonio, Giuseppe, Nicola, Filomena, Cristina, Clementina e Mariantonia Cannavina.

Per copia conforme al suo originale,

Campobasso, 18 maggio 1877.

2474 MERCURIO MAGNO proc.

AVVISO.

Si fa noto per tutti gli effetti di ragione che il tribunale civile di Pisa, inerendo alle istanze avanzate dai signori Flaminio e fratelli Luchini, domiciliati a San Prospero, comunità di Cascina, con atto di citazione del 14 novembre 1875, stato inserito per estratto nel giornale *La Provincia di Pisa* sotto di 25 novembre, e nel *Giornale Ufficiale del Regno* sotto di 30 di detto mese ed anno, con sentenza proferita il 4 e pubblicata il di 7 luglio prossimo scorso ha nominato in perito liquidatore il signor Federigo Grassi con assegnazione al medesimo del termine di 40 giorni ad aver depositato nella cancelleria di detto tribunale la perizia di liquidazione e reparto conformemente alla domanda contenuta nel riferito atto di citazione ed a quanto è dichiarato nella sentenza medesima della somma di it. lire 20,196 16 e relativi accessori dovuta dal signor Domenico Giuli per prezzo dei miglioramenti fatti dagli enfiteuti signori ingegnere Faustino Cerri e fratelli ai beni enfiteutici dei quali componevasi la tenuta di Tartaglia, devoluta allo stesso signor Giuli, dominio diretto.

Il 1° agosto 1876.

2532 AVV. F. GRASSI proc.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.